

PARTE STRAORDINARIA

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Modifiche agli artt. 2 – 3 – 5 – 6 – 7 –
12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 21 – 22 – 23
– 24 – 27 – 28 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34
– 39 – 40 – 41 – 42 – 44 – 45 – 46 –
48 – 53 dello Statuto vigente della
Banca Popolare di Puglia e Basilicata.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA società cooperativa per azioni – Sede Legale e Direzione Generale: Via O. Serena n. 13, 70022 Altamura (BA) – Telefono: 0808710111 – Fax: 0808710714 - BIC-SWIFT:BPDMIT3B – www.bppb.it – Iscrizione all'Albo delle Banche 05293.6 – Codice fiscale e Partita IVA: 00604840777 – Numero di iscrizione al Registro delle imprese: n. 5585 di Matera – Iscrizione all'Albo Società Cooperative (sezione Cooperative diverse, cat. altre cooperative) n. A159699 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Capitale Sociale e Riserve: Euro 319.866.797 al 31/12/2014

INDICE

ART 1	DENOMINAZIONE	4
ART 2	DURATA E SEDE	4
ART 3	OGGETTO SOCIALE	4
ART 4	PATRIMONIO SOCIALE	5
ART 5	CAPITALE SOCIALE	5
ART 6	PREZZO DELLE AZIONI	6
ART 7	SOCI	6
ART 8	FORMALITÀ PER L'AMMISSIONE A SOCIO ED IL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI	7
ART 9	GRADIMENTO ALL'AMMISSIONE A SOCIO	7
ART 10	ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO	8
ART 11	CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ A SOCIO	8
ART 12	LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO	8
ART 13	MORTE DEL SOCIO	9
ART 14	RECESSO DEL SOCIO	9
ART 15	ESCLUSIONE DEL SOCIO	9
ART 16	ANNULLAMENTO RIMBORSO DELLE AZIONI	10
ART 17	ACQUISTO DELLE PROPRIE AZIONI	10
ART 18	DIVIDENDO	11
ART 19	VINCOLI SU AZIONI	11
ART 20	ORGANI SOCIALI	11
ART 21	CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE	12
ART 22	COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA	12
ART 23	INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA	14
ART 24	REGOLAMENTO ASSEMBLEARE	16
ART 25	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	16
ART 26	COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA	16
ART 27	VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA	17
ART 28	PROROGA DELL'ASSEMBLEA	17
ART 29	VERBALE DELLE ASSEMBLEE	17
ART 30	COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	18
ART 31	SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	21
ART 32	CARICHE CONSILIARI	22
ART 33	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	22
ART 34	COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI	24
ART 35	ADUNANZE DEL CONSIGLIO	24
ART 36	REGOLAMENTI	25
ART 37	DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO	25
ART 38	VERBALI DEL CONSIGLIO	25
ART 39	ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	26
ART 40	COMITATO ESECUTIVO	28
ART 41	DELEGHE	29
ART 42	COLLEGIO SINDACALE	30
ART 43	DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI SINDACI	30
ART 44	COMPITI E POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE	31
ART 45	FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE	32
ART 46	REVISIONE LEGALE	33
ART 47	COLLEGIO DEI PROBIVIRI	33
ART 48	COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI	34
ART 49	DIREZIONE GENERALE	34
ART 50	FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE	34
ART 51	POTERI DI FIRMA	35
ART 52	BILANCIO DI ESERCIZIO	35
ART 53	RIPARTIZIONE DEGLI UTILI	36
ART 54	SCIoglimento E NORME DI LIQUIDAZIONE	36

STATUTO SOCIALE

Recepimento delle disposizioni in materia di governo societario e politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (Tit. IV, Capp. 1 e 2, Circ. Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285) e ulteriori modificazioni statutarie

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ	
ART. 1 – DENOMINAZIONE	(INVARIATO)
<p>Per fusione della Banca Popolare della Murgia e della Banca Popolare di Taranto, è costituita la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Società Cooperativa per azioni. La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto.</p>	
ART. 2 – DURATA E SEDE	ART. 2 – DURATA E SEDE
<p>La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga. La Società ha sede legale in Matera, direzione generale in Altamura e sedi operative in Altamura, Gravina in Puglia e Taranto; essa può, con le autorizzazioni di legge, istituire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.</p> <p>Il domicilio di ciascun Socio per quanto attiene ai suoi rapporti con la Società, è quello risultante dal libro Soci.</p>	<p>La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 2100, salvo proroga. La Società ha sede legale in Matera; e direzione generale in Altamura. e sedi operative in Altamura, Gravina in Puglia e Taranto; e Essa può, con le autorizzazioni di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti, istituire, trasferire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza succursali in Italia e all'estero. Il domicilio di ciascun Socio per quanto attiene ai suoi rapporti con la Società, è quello risultante dal libro Soci.</p>
ART. 3 – OGGETTO SOCIALE	ART. 3 – OGGETTO SOCIALE
<p>La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri Soci che dei non Soci, ispirandosi ai principi tradizionali del Credito Popolare.</p> <p>La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. Nella concessione di fido la Società, a parità di condizioni, dà preferenza ai Soci ed alle operazioni di più modesto importo, con esclusione di ogni operazione di mera speculazione.</p> <p>La Società destina in ogni esercizio una somma fino al 3% dell'utile netto dell'esercizio precedente a quello di riferimento, da determinare da parte dell'Assemblea e</p>	<p>La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri Soci che dei non Soci, ispirandosi ai principi tradizionali del Credito Popolare.</p> <p>La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. Nella concessione di fido la Società, a parità di condizioni, dà preferenza ai Soci ed alle operazioni di più modesto importo, con esclusione di ogni operazione di mera speculazione.</p> <p><u>La società, nel perseguire il vantaggio dei Soci, presta particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva. In aderenza alle proprie finalità istituzionali, la società accorda ai Soci clienti agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.</u></p> <p>La Società destina in ogni esercizio una somma fino al 3% dell'utile netto dell'esercizio precedente a quello di riferimento, da determinare da parte dell'Assemblea e</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>da devolvere, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse in favore dei territori serviti.</p> <p>La Società può, inoltre, sempre nel rispetto della normativa vigente e previo ottenimento della iscrizione nell'albo nazionale dei concessionari, svolgere attività di gestione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali, con l'espresso impegno della non contemporanea attività di concessionario e di commercializzazione di pubblicità sia in forma diretta che indiretta.</p>	<p>da devolvere, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse in favore dei territori serviti.</p> <p>La Società può, inoltre, sempre nel rispetto della normativa vigente e previo ottenimento della iscrizione nell'albo nazionale dei concessionari, svolgere attività di gestione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali, con l'espresso impegno della non contemporanea attività di concessionario e di commercializzazione di pubblicità sia in forma diretta che indiretta.</p>

TITOLO II – PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI

ART. 4 – PATRIMONIO SOCIALE	(INVARIATO)
<p>Il patrimonio sociale è costituito:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dal capitale sociale; b. dalla riserva legale; c. dalla riserva statutaria; d. da ogni altra riserva o fondo avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti. 	
ART. 5 – CAPITALE SOCIALE	ART. 5 – CAPITALE SOCIALE
<p>Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale unitario di Euro 2,58 (Euro due virgola cinquantotto), che possono essere emesse illimitatamente.</p> <p>Le azioni sono nominative ed indivisibili e non è consentita contitolarità delle medesime.</p> <p>Con delibera del 25 novembre 2010, l'Assemblea straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del cod. civ., la facoltà di deliberare in una o più volte – entro il 20 novembre 2015 – l'aumento di capitale a pagamento oppure anche misto con l'emissione gratuita di azioni, e/o in alternativa emissioni di obbligazioni convertibili in azioni, anche subordinate, sino all'importo nominale massimo di Euro 150.000.000.</p> <p>Il prezzo di emissione delle azioni, comprese quelle derivanti dalla conversione delle obbligazioni, non potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni maggiorato di un importo almeno pari al 60% dell'ultimo soprapprezzo.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione preciserà nelle delibere assunte ai sensi del presente articolo che qualora non tutto l'aumento di capitale deliberato venga sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, analogamente opererà nel caso in cui non tutte le obbligazioni convertibili siano sottoscritte.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione riferisce sull'aumento del</p>	<p>Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale unitario di Euro 2,58 (Euro due virgola cinquantotto), che possono essere emesse illimitatamente.</p> <p>Le azioni sono nominative ed indivisibili e non è consentita contitolarità delle medesime.</p> <p>Con delibera del 25 novembre 2010, l'Assemblea straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del cod. civ., la facoltà di deliberare in una o più volte – entro il 20 novembre 2015 – l'aumento di capitale a pagamento oppure anche misto con l'emissione gratuita di azioni, e/o in alternativa emissioni di obbligazioni convertibili in azioni, anche subordinate, sino all'per un importo nominale massimo di Euro 150.000.000.</p> <p>Il prezzo di emissione delle azioni, comprese quelle derivanti dalla conversione delle obbligazioni, non potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni maggiorato di un importo almeno pari al 60% dell'ultimo soprapprezzo.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione preciserà nelle delibere assunte ai sensi del presente articolo che qualora non tutto l'aumento di capitale deliberato venga sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, analogamente opererà nel caso in cui non tutte le obbligazioni convertibili siano sottoscritte.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione riferisce sull'aumento del</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>capitale effettuato alla prima Assemblea ordinaria e/o straordinaria successiva all'aumento stesso.</p> <p>In riferimento alla delega conferita dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 25 novembre 2010, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione del 5 giugno 2014, ha esercitato parzialmente la delega ad aumentare il capitale sociale di un ammontare massimo pari a Euro 35.889.477,00, mediante l'emissione di massime n. 13.910.650 nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti della Banca e, quanto all'eventuale inoptato, al pubblico indistinto.</p>	<p>capitale effettuato alla prima Assemblea ordinaria e/o straordinaria successiva all'aumento stesso.</p> <p>In riferimento alla delega conferita dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 25 novembre 2010, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione del 5 giugno 2014, ha esercitato parzialmente la delega ad aumentare il capitale sociale di un ammontare massimo pari a Euro 35.889.477,00, mediante l'emissione di massime n. 13.910.650 nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti della Banca e, quanto all'eventuale inoptato, al pubblico indistinto.</p>
<p>ART. 6 – PREZZO DELLE AZIONI</p>	<p>ART. 6 – PREZZO DELLE AZIONI</p>
<p>Su proposta degli Amministratori, l'Assemblea dei Soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione emessa nell'esercizio.</p> <p>Allo stesso importo ha luogo il rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo statuto che si verificano nel corso dell'esercizio.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni riferite a ciascun Socio o a chi venga ammesso a Socio.</p>	<p>Su proposta degli Amministratori, <u>sentito il Collegio Sindacale</u>, l'Assemblea dei Soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione emessa nell'esercizio.</p> <p>Allo stesso importo ha luogo il rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo statuto che si verificano nel corso dell'esercizio.</p> <p><u>Il rimborso è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettiva della Società, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa pro tempore vigente.</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni riferite a ciascun Socio o a chi venga ammesso a Socio.</p>
<p>ART. 7 – SOCI</p>	<p>ART. 7 – SOCI</p>
<p>Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 11.</p> <p>Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti, purché non esercitino attività finanziaria o fiduciaria; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata</p>	<p>Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 11.</p> <p>Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti, purché non esercitino attività finanziaria o fiduciaria; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>a rappresentarli; qualsiasi modifica a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o nelle altre forme di legge.</p> <p>Ai fini dell'ammissione nella Società è inoltre necessario che l'aspirante Socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società stessa; ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società è attiva attraverso la rete dei propri sportelli per le capacità imprenditoriali, per le qualità morali e professionali o per gli incarichi ricoperti.</p> <p>I dipendenti della Società possono essere Soci della stessa, ma non ricoprire le cariche sociali.</p> <p>I rappresentanti legali dei Soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.</p>	<p>a rappresentarli; qualsiasi modifica a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o nelle altre forme di legge.</p> <p>Ai fini dell'ammissione nella Società è inoltre necessario che l'aspirante Socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società stessa; ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società è attiva attraverso la rete dei propri sportelli per le capacità imprenditoriali, per le qualità morali e professionali o per gli incarichi ricoperti.</p> <p>I dipendenti della Società possono essere Soci della stessa, ma non ricoprire le cariche sociali.</p> <p>I rappresentanti legali dei Soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.</p>
ART. 8 – FORMALITÀ PER L'AMMISSIONE A SOCIO ED IL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI	(INVARIATO)
<p>Chi intende diventare Socio deve esibire al Consiglio di Amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero di azioni sottoscritte o acquistate, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovuta per legge o per statuto o richiesta dalla Società in via generale.</p> <p>Sino a quando non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a Socio, il cessionario di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.</p> <p>La cessione da parte del Socio dell'intera partecipazione, comunque rilevata dalla Società, comporta automaticamente la perdita della qualità di Socio.</p> <p>I minori possono essere ammessi quali Soci a richiesta di chi ne esercita la potestà o ne abbia comunque la rappresentanza.</p>	
ART. 9 – GRADIMENTO ALL'AMMISSIONE A SOCIO	(INVARIATO)
<p>Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a Socio. In caso di rigetto provvede con delibera motivata, avuto riguardo all'interesse della Società, incluso quello alla sua indipendenza e autonomia, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie.</p> <p>L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto</p>	

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>dall'interessato all'esame del Collegio dei Probiviri nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, a pena di decadenza. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 48, e la sua decisione non è appellabile. La delibera sulla domanda di ammissione a Socio verrà portata a conoscenza dell'interessato entro 60 giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società.</p>	
<p>ART. 10 – ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO</p>	<p>(INVARIATO)</p>
<p>La qualità di Socio si acquista dopo l'iscrizione nel libro Soci, adempite le formalità prescritte. L'ammissione a Socio si intende decaduta se il sottoscrittore di nuove azioni non provvede al versamento dell'importo complessivamente dovuto entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione stessa.</p>	
<p>ART. 11 – CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ A SOCIO</p>	<p>(INVARIATO)</p>
<p>Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I Soci che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla Società, previo accertamento del Consiglio di Amministrazione.</p>	
<p>ART. 12 – LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO</p>	<p>ART. 12 – LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO</p>
<p>Nessuno, Socio o non Socio, può essere titolare direttamente o indirettamente di azioni per un valore nominale eccedente il limite dello 0,5% del capitale sociale.</p> <p>La Società appena rileva il superamento di tale limite contesta al titolare del conto e all'intermediario la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione nel libro Soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso inutilmente tale termine, i relativi diritti patrimoniali successivamente attribuiti alle stesse azioni fino alla data della loro</p>	<p>Nessuno, Socio o non Socio, può essere titolare direttamente o indirettamente di azioni per un valore nominale eccedente il limite dello 0,5% del capitale sociale <u>il limite stabilito per legge.</u></p> <p>La Società appena rileva il superamento di tale limite contesta al titolare del conto e all'intermediario la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione nel libro Soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso inutilmente tale termine, i relativi diritti patrimoniali successivamente attribuiti alle stesse azioni fino alla data della loro</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>alienazione vengono acquisiti dalla Società e destinati a scopi mutualistici, attraverso interventi di carattere sociale e culturale.</p>	<p>alienazione vengono acquisiti dalla Società e destinati a scopi mutualistici, attraverso interventi di carattere sociale e culturale.</p>
<p>ART. 13 – MORTE DEL SOCIO</p>	<p>ART. 13 – MORTE DEL SOCIO</p>
<p>In caso di morte del Socio, il rapporto sociale continua con gli eredi del defunto; tuttavia l'opponibilità alla Società del trasferimento delle azioni è condizionata al rispetto dell'art. 2534 cod. civ. e degli artt. 8 e 9 del presente statuto.</p>	<p>In caso di morte del Socio, il rapporto sociale continua con gli eredi del defunto; tuttavia l'opponibilità alla Società del trasferimento delle azioni è condizionata al rispetto dell'art. 2534 cod. civ. e degli <u>che siano provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società di cui agli artt. 8 e 9 del presente statuto. Gli stessi dovranno procedere alla divisione delle azioni cadute in successione, ottenendone l'assegnazione e fare domanda per l'ammissione. Sino all'accoglimento della domanda di ammissione di cui al comma precedente, gli eredi potranno esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale. Ove – in caso di pluralità di eredi – la quota non sia divisibile o non sia raggiunto un accordo per la divisione, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali gli eredi sono tenuti a designare tra di essi un rappresentante comune, che chieda e ottenga l'ammissione a socio.</u></p>
<p>ART. 14 – RECESSO DEL SOCIO</p>	<p>ART. 14 – RECESSO DEL SOCIO</p>
<p>Il recesso è ammesso nei casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti. È comunque escluso il recesso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.</p> <p>Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni dell'art. 6.</p>	<p>Il recesso è ammesso nei casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti. È comunque escluso il recesso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di modificazione e <u>introduzione o</u> rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.</p> <p>Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni dell'art. 6.</p>
<p>ART. 15 – ESCLUSIONE DEL SOCIO</p>	<p>(INVARIATO)</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni comunque contratte; b. coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Società; 	

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>c. coloro che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2533 cod. civ..</p> <p>Il provvedimento di esclusione, assunto ai sensi dell'art. 11 o del comma precedente, è immediatamente efficace e deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o nelle altre forme previste dalla legge.</p> <p>Al socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'art. 6.</p> <p>Nel caso di inadempienza del socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità (di preventiva intimazione o costituzione in mora e) di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'art. 1252 cod. civ. e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il socio stesso per il controvalore delle azioni determinato – in deroga all'art. 2535 cod. civ. – ai sensi dell'art. 6.</p> <p>Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa ipotesi può, in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere all'acquisto delle azioni del socio debitore al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma precedente.</p>	
<p>ART. 16 – ANNULLAMENTO DELLE AZIONI</p>	<p>ART. 16 – ANNULLAMENTO RIMBORSO DELLE AZIONI</p>
<p>In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, si fa luogo ad annullamento delle stesse.</p> <p>L'importo spettante a seguito del rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e si prescrive nei termini previsti dalla legge.</p>	<p>In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, si fa luogo ad annullamento delle stesse:</p> <p>L' L'importo spettante a seguito dell'annullamento delle azioni del rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e si prescrive nei termini previsti dalla legge.</p>
<p>ART. 17 – ACQUISTO DELLE PROPRIE AZIONI</p>	<p>ART. 17 – ACQUISTO DELLE PROPRIE AZIONI</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione può disporre l'acquisto di azioni della Società nei limiti della riserva di cui al successivo art. 53 nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei Soci. Il valore nominale delle azioni acquistate deve essere contenuto nell'ammontare massimo del 2 % del</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione può disporre, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare pro tempore vigente, l'acquisto di azioni della Società nei limiti della riserva di cui al successivo art. 53, nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei Soci. Il valore nominale delle</p>

TESTO VIGENTE	INTERVENTI PROPOSTI
<p>capitale sociale.</p> <p>Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.</p>	<p>azioni acquistate deve essere contenuto nell'ammontare massimo del 2 % del capitale sociale:</p> <p>Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.</p>
ART. 18 – DIVIDENDO	(INVARIATO)
<p>Il titolare delle azioni partecipa per intero al dividendo deliberato dall'Assemblea per l'esercizio in corso, qualunque sia l'epoca dell'acquisto delle azioni. I sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Per l'esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale esiste la posizione in azioni della Società. Il socio è tenuto ad impartire all'intermediario le istruzioni necessarie ad eseguire il rapporto nel rispetto delle norme di legge e di statuto che disciplinano le banche popolari.</p> <p>I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili vengono acquisiti dalla Società e imputati alla riserva statutaria.</p>	
ART. 19 – VINCOLI SU AZIONI	(INVARIATO)
<p>Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel libro dei Soci.</p> <p>In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al socio.</p>	
TITOLO III – ORGANI SOCIALI	
ART. 20 – ORGANI SOCIALI	(INVARIATO)
<p>L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze è demandato:</p> <p>a. all'Assemblea dei Soci;</p> <p>b. al Consiglio di Amministrazione;</p> <p>c. al Comitato Esecutivo, se nominato;</p> <p>d. al Presidente del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>e. all'Amministratore Delegato, se nominato;</p> <p>f. al Collegio dei Sindaci;</p>	

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>g. al Collegio dei Probiviri; h. alla Direzione Generale.</p>	
<p>ART. 21 – CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE</p>	<p>ART. 21 – CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE</p>
<p>L'Assemblea dei Soci è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di Amministrazione – oppure, occorrendo, dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione – nel comune dove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione inoltre convoca l'Assemblea entro trenta giorni da quando ne è stata fatta domanda da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di intervenire alla Assemblea a quella data.</p> <p>La domanda deve essere sottoscritta da tutti i Soci richiedenti, con firma autenticata nei modi di legge, ed indicare gli argomenti da trattarsi.</p>	<p>L'Assemblea dei Soci è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di Amministrazione – oppure, occorrendo, dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione – nel comune dove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p><u>L'avviso di convocazione indica:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>il luogo in cui si svolge l'Assemblea;</u> - <u>la data e l'ora di convocazione;</u> - <u>le materie poste all'ordine del giorno;</u> - <u>le modalità di esercizio del voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, nei casi di cui al successivo art. 23, comma 8;</u> - <u>l'eventuale data per la seconda convocazione e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.</u> <p>Il Consiglio di Amministrazione inoltre convoca l'Assemblea entro trenta giorni da quando ne è stata fatta domanda da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di intervenire alla Assemblea a quella data.</p> <p>La domanda deve essere sottoscritta da tutti i Soci richiedenti, con firma autenticata nei modi di legge, ed indicare gli argomenti da trattarsi.</p> <p><u>La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</u></p>
<p>ART. 22 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA</p>	<p>ART. 22 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA</p>
<p>L'Assemblea ordinaria dei Soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approva il bilancio e destina gli utili; - nomina e revoca gli Amministratori, i Sindaci e i Probiviri e designa il Presidente del Collegio Sindacale; - ai sensi del D. Lgs. 39 del 2010, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione e, sentito il Collegio Sindacale, delibera la sua revoca quando ricorra una giusta causa; - determina la misura dei compensi da corrispondere 	<p>L'Assemblea ordinaria dei Soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approva il bilancio e destina gli utili; - nomina e revoca gli Amministratori, i Sindaci e i Probiviri e designa il Presidente del Collegio Sindacale; - ai sensi del D. Lgs. 39 del 2010, conferisce, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione e, sentito il Collegio Sindacale, delibera provvede alla sua revoca quando ricorra una giusta causa; - determina la misura dei compensi da corrispondere

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

- agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti;
- approva le politiche di remunerazione a favore degli Amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, nonché gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (es. stock option). Il Consiglio di Amministrazione darà all'Assemblea adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione;

- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- approva il Regolamento assembleare e il Regolamento di cui all'art. 36, relativo al cumulo degli incarichi degli Amministratori;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello statuto sociale. Delibera, inoltre, sulla

- agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti;
- approva le politiche di remunerazione **e incentivazione** a favore degli Amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato **dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale**, nonché gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (es. stock option). Il Consiglio di Amministrazione darà all'Assemblea adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione;

- **approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;**

- **delibera, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione e con il quorum di cui al successivo art. 27, comma 2, sull'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare a un limite superiore al 100% (cento per cento), e comunque non superiore al massimo previsto dalla normativa pro tempore vigente, il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante o di determinate categorie di esso;**

- **delibera, con il quorum di cui al successivo art. 27, comma 2, sull'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di derogare il limite previsto dalla normativa pro tempore vigente per la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**

- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

- approva il Regolamento assembleare e il Regolamento di cui all'art. 36, relativo al cumulo degli incarichi degli Amministratori;

- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello statuto sociale, **salvo quanto disposto al**

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.</p>	<p>successivo art. 39, comma 4. Delibera, inoltre, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.</p>
<p>ART. 23 – INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA</p>	<p>ART. 23 – INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA</p>
<p>Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e siano in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata.</p> <p>La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo, valevole per l'esercizio del diritto di voto.</p> <p>Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.</p> <p>È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.</p> <p>Ciascun socio può rappresentare fino a un massimo di tre Soci.</p> <p>Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.</p>	<p>Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e siano in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata.</p> <p>La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo, valevole per l'esercizio del diritto di voto.</p> <p>Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.</p> <p>È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.</p> <p>Ciascun socio può rappresentare fino a un massimo di tre dieci Soci.</p> <p>Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.</p> <p><u>Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di prevedere che l'Assemblea sia tenuta – in conformità ai criteri e modalità previsti dal Regolamento assembleare di cui al successivo art. 24 – anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei Soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per gli stessi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione e di esprimere il voto nelle deliberazioni. In tal caso, l'avviso di convocazione di cui al precedente art. 21 precisa le modalità attraverso</u></p>

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

cui è possibile prendere parte all'Assemblea mediante sistemi di collegamento a distanza, dovendosi ritenere la riunione svolta in quello ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.

Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione valgono le seguenti disposizioni:

- il voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione è sempre ammesso, fatta eccezione per la delibera sull'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori;
- possono votare per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta;
- sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- il testo delle deliberazioni da adottare è riportato per esteso nell'avviso di convocazione e sulla scheda di voto, in conformità al Regolamento assembleare di cui al successivo art. 24;
- se la scheda di voto non è allegata all'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'avviso stesso deve indicare le modalità attraverso cui i soci possono richiedere ed ottenere le schede di voto;
- il computo delle schede avviene: a) al momento della costituzione dell'Assemblea, ai fini della verifica del quorum costitutivo; b) al momento della votazione, ai fini della verifica del quorum deliberativo;
- ove siano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione non si computano ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea;
- le schede dei voti espressi per corrispondenza sono conservate agli atti della Società;
- il Consiglio di Amministrazione cura la diffusione, secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al successivo art. 24, delle deliberazioni assunte dall'Assemblea in caso di voti espressi per corrispondenza al fine di agevolare l'esercizio dei propri diritti da parte dei soci astenuti o dissenzienti.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>ART. 24 – REGOLAMENTO ASSEMBLEARE</p> <p>Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto, dal regolamento assembleare vigente, approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. Nello stesso Regolamento sono disciplinate le modalità di candidatura di Soci alle cariche sociali e le modalità di elezione da parte dell'Assemblea.</p>	<p>ART. 24 – REGOLAMENTO ASSEMBLEARE</p> <p>Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto, dal regolamento assembleare vigente, approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. Nello stesso Regolamento sono disciplinate le modalità di candidatura di Soci alle cariche sociali e le modalità di elezione da parte dell'Assemblea.</p>
<p>ART. 25 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA</p> <p>L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.</p> <p>Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe e, in genere, del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni, proclamandone i risultati.</p> <p>L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i Soci due o più scrutatori nonché un segretario, salvo che nel caso di assemblee straordinarie, o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui tale funzione è assunta da un notaio da lui designato.</p>	<p>(INVARIATO)</p>
<p>ART. 26 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA</p> <p>L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno un quarto dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.</p> <p>L'Assemblea straordinaria in prima convocazione, anche nei casi in cui la legge richieda una maggioranza speciale, è validamente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei Soci e in seconda convocazione con l'intervento di almeno un venticinquesimo dei Soci medesimi. Tuttavia anche in seconda convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno un decimo dei Soci per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società e il trasferimento della sede sociale all'estero.</p>	<p>(INVARIATO)</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
ART. 27 – VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA	ART. 27 – VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
<p>L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti; a parità dei voti la proposta si intende respinta. La nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa, salvo che essa non sia effettuata per acclamazione.</p> <p>Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese. Nella nomina alle cariche sociali, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.</p>	<p>L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti; a parità dei di voti la proposta si intende respinta. La nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa, salvo che essa non sia effettuata per acclamazione:</p> <p><u>In deroga a quanto previsto dal comma che precede, ai fini dell'assunzione delle deliberazioni di cui all'art. 22, comma 1, settimo e ottavo alinea, l'Assemblea ordinaria delibera:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci presenti, se costituita con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto;</u> - <u>con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci presenti, qualunque sia il capitale con cui l'Assemblea è costituita.</u> <p>Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese. Nella nomina alle cariche sociali, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.</p>
ART. 28 – PROROGA DELL'ASSEMBLEA	ART. 28 – PROROGA DELL'ASSEMBLEA
<p>Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso. Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.</p>	<p>Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso. Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.</p>
ART. 29 – VERBALE DELLE ASSEMBLEE	(INVARIATO)
<p>Le deliberazioni di ogni Assemblea saranno fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro dei verbali delle assemblee, verrà sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico, e dagli scrutatori. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.</p>	

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>ART. 30 – COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p>ART. 30 – COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di nove ad un massimo di tredici Consiglieri, secondo le determinazioni dell'Assemblea, eletti dall'Assemblea tra i Soci aventi diritto di voto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Ai fini della designazione alla carica di Consigliere di Amministrazione, ciascun socio al momento della candidatura indica, fra le tre sedi operative, quella di propria appartenenza.</p> <p>Almeno tre Consiglieri devono essere non esecutivi. Ai Consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.</p> <p>Almeno due Consiglieri (che possono coincidere con quelli di cui al comma precedente) devono possedere i requisiti di indipendenza di cui al comma successivo.</p> <p>Ai fini della presente disposizione sono considerati non indipendenti i Consiglieri che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abbiano in corso o abbiano avuto con la Società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative; - rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Banca; - siano Soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società; - siano coniugi, parenti od affini entro il terzo grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti. 	<p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di nove ad un massimo di tredici undici Consiglieri, secondo le determinazioni dell'Assemblea, eletti dall'Assemblea tra i Soci aventi diritto di voto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Ai fini della designazione alla carica di Consigliere di Amministrazione, ciascun socio al momento della candidatura indica, fra le sedi operative, quella di propria appartenenza.</p> <p>Almeno tre un terzo dei un terzo dei Consiglieri devono essere deve essere privo di incarichi privo di incarichi non esecutivi. Ai Consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società. <u>A tali fini, sono considerati esecutivi i Consiglieri che:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>sono membri del Comitato Esecutivo, sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società;</u> - <u>rivestono incarichi direttivi nella Banca, sovrintendono a specifiche aree della gestione aziendale o partecipano a comitati diversi da quello di cui al successivo comma 7.</u> <p>Almeno due un quarto dei un quarto dei Consiglieri (che possono coincidere con quelli di cui al comma precedente) devono deve possedere i requisiti di indipendenza di cui al comma successivo.</p> <p>Ai fini della presente disposizione, <u>e fatte salve eventuali e più rigorose disposizioni di carattere normativo,</u> sono considerati non indipendenti i Consiglieri che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abbiano in corso o abbiano avuto con la Società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative; - rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Banca; - siano Soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società; - siano coniugi, parenti od affini entro il terzo grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

TESTO VIGENTE

La significatività della relazione dovrà essere valutata sia in base alla situazione patrimoniale del singolo Consigliere sia in base alla rilevanza/importanza del rapporto stesso per la Banca.

Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

Relativamente a materie non delegate alla competenza del Direttore Generale ciascun Consigliere ha la facoltà di avanzare proposte da discutere in Consiglio di Amministrazione o in Comitato Esecutivo presentandole tramite il Presidente.

I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti. Gli Amministratori scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

La perdita da parte dell'amministratore della qualità di socio ne comporta automaticamente la decadenza dalla carica.

Il Consiglio, all'infuori del Presidente e dei Vice Presidenti, si rinnova di un terzo ogni anno, eventualmente arrotondato all'unità più vicina. Fino a che la scadenza non possa essere determinata per anzianità di carica essa viene stabilita mediante sorteggio.

TESTO PROPOSTO

La significatività della relazione dovrà essere valutata sia in base alla situazione patrimoniale del singolo Consigliere sia in base alla rilevanza/importanza del rapporto stesso per la Banca.

Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

~~Relativamente a materie non delegate alla competenza del Direttore Generale ciascun Consigliere ha la facoltà di avanzare proposte da discutere in Consiglio di Amministrazione o in Comitato Esecutivo presentandole tramite il Presidente.~~

Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel proprio ambito un Comitato rischi composto da 3 (tre) a 5 (cinque) amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, che svolge funzioni di supporto al Consiglio in materia di rischi e sistema dei controlli interni, con i compiti previsti dalle disposizioni di vigilanza pro tempore vigenti.

I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti. Gli Amministratori scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

La perdita da parte dell'amministratore della qualità di Socio ne comporta automaticamente la decadenza dalla carica.

~~Il Consiglio, all'infuori del Presidente e dei Vice Presidenti, si rinnova di un terzo ogni anno, eventualmente arrotondato all'unità più vicina. Fino a che la scadenza non possa essere determinata per anzianità di carica essa viene stabilita mediante sorteggio.~~

Alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste, che possono essere presentate dai Soci ovvero dal Consiglio, con le seguenti modalità:

- **il Consiglio di Amministrazione identifica preventivamente, e porta a conoscenza dei Soci in tempo**

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

- utile, la composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
- ciascuna lista deve contenere un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, elencati in ordine progressivo, e specificare i candidati – in numero non inferiore a un quarto del totale – in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 4;
 - le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione;
 - ciascuna lista presentata da Soci deve essere sottoscritta da almeno 500 (cinquecento) Soci, qualunque sia la partecipazione al capitale da essi detenuta;
 - i Soci sottoscrittori, al momento della presentazione della lista devono essere iscritti al libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e avere diritto di intervenire e di votare in Assemblea, secondo quanto risulta dai certificati di partecipazione al sistema di gestione accentrata, depositati unitamente alle liste;
 - le sottoscrizioni dei Soci devono essere autenticate ai sensi di legge o da personale della Società a ciò autorizzato;
 - ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per nessuna lista;
 - ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.
- Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere presentati, a pena di ineleggibilità:
- il curriculum professionale dei candidati volto a identificare per quale profilo teorico, tra quelli previamente identificati dal Consiglio, ciascuno di essi risulta adeguato;
 - le motivazioni di eventuali differenze nella composizione della lista rispetto alle analisi svolte dal Consiglio in ordine alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale;
 - le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
	<p><u>incompatibilità o ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai sensi di legge e di Statuto ai fini dell'assunzione della carica, compresi, se del caso, quelli di indipendenza.</u></p> <p><u>Le liste presentate senza l'osservanza dei commi che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza della documentazione relativa a singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi, senza invalidare la presentazione della lista di appartenenza.</u></p> <p><u>All'elezione della carica di Amministratore si procede come segue:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>sono prese in considerazione, ai fini delle nomine, solo le liste che abbiano ottenuto almeno 500 (cinquecento) voti validamente espressi.</u> - <u>ogni Socio può votare una sola lista;</u> - <u>in caso di presentazione di più liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, tutti gli Amministratori da nominare tranne uno, e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto un Amministratore e precisamente il candidato indicato al primo posto di tale lista;</u> - <u>qualora sia stata presentata una sola lista, tutti gli Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati;</u> - <u>nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di Statuto senza osservare il procedimento di cui ai precedenti alinea.</u>
<p>ART. 31 – SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI</p>	<p>ART. 31 – SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI</p>
<p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea.</p>	<p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri provvedono possono provvedere alla loro sostituzione per cooptazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, scegliendoli, ove possibile, tra i non eletti delle liste di appartenenza degli Amministratori cessati.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.</p> <p>Gli amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità.</p> <p>Venendo a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.</p>	<p><u>Gli Amministratori indipendenti esprimono il proprio parere sull'idoneità dei candidati che, in base all'analisi svolta in via preventiva, il Consiglio abbia identificato per ricoprire la carica.</u></p> <p>Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.</p> <p><u>Ai fini della sostituzione degli Amministratori cessati, l'Assemblea delibera sulla base di candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di cui al precedente art. 30, comma 11 e seguenti.</u></p> <p>Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità <u>restano in carica fino al termine del periodo per il quale erano stati nominati gli Amministratori sostituiti.</u></p> <p>Venendo a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.</p>
ART. 32 – CARICHE CONSILIARI	ART. 32 – CARICHE CONSILIARI
<p>Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente e due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni di Vicario, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono assolte dal Vice Presidente Vicario. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le funzioni sono assolte dall'altro Vice Presidente e, in caso di assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano di età.</p> <p>Venendo meno, nel corso dell'esercizio, il Presidente o i Vice Presidenti, il Consiglio provvede alla loro nomina.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere annualmente, tra i suoi membri, un segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente e due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni di Vicario <u>un Vice Presidente</u>, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono assolte dal Vice Presidente Vicario. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le funzioni sono assolte dall'altro Vice Presidente e, in caso di assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano di età.</p> <p>Venendo meno, nel corso dell'esercizio, il Presidente o <u>il Vice Presidente</u> i Vice Presidenti, il Consiglio provvede alla loro nomina.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere annualmente, tra i suoi membri, un segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.</p>
ART. 33 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	ART. 33 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
<p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario</p>	<p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario,</p>

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto all'Amministratore Delegato, se nominato, e agli altri amministratori esecutivi. Egli si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni. Per svolgere efficacemente la propria funzione, il Presidente ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali, salvo quanto previsto dall'art. 41.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, ne fissa l'ordine del giorno;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri;
- ha potere di proposta per le materie non delegate al Direttore Generale o all'Amministratore Delegato se nominato;
- coordina i lavori del Consiglio e del Comitato Esecutivo, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e i risultati delle votazioni.

garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto all'Amministratore Delegato, se nominato, e agli altri amministratori esecutivi **e al Direttore Generale**. Egli si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni, **sovrintende alle relazioni esterne e istituzionali, promuove tutte le azioni e adotta tutte le iniziative più opportune per la tutela e la salvaguardia dell'immagine e della reputazione della Società**. Per svolgere efficacemente la propria funzione, il Presidente ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali, salvo quanto previsto dall'art. 41.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, ne fissa l'ordine del giorno;
- **garantisce l'efficacia del dibattito consiliare, adoperandosi affinché le deliberazioni adottate siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo fattivo di tutti i Consiglieri;**
- provvede affinché adeguate informazioni sulle **e la documentazione relative alle** materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri **con congruo anticipo;**
- ha potere di proposta per le materie non delegate al Direttore Generale o all'Amministratore Delegato se nominato;
- coordina i lavori del Consiglio e del Comitato Esecutivo, verificandone la **regolare** regolarità della costituzione dello stesso e i risultati delle votazioni, **favorendo in modo neutrale la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi e sollecitando la partecipazione attiva di questi ultimi ai lavori consiliari.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assicura inoltre che:

- **il processo di autovalutazione del Consiglio sia condotto con efficacia, le relative modalità di svolgimento siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio, siano adottate tutte le misure correttive necessarie per fare fronte alle carenze eventualmente riscontrate;**
- **la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.**

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p align="center">ART. 34 – COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI</p> <p>Agli amministratori sono riconosciuti compensi nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci per un importo globale non superiore al 5% della media dell'utile netto disponibile relativo agli ultimi tre esercizi compreso quello di riferimento e comunque nei limiti previsti dalla legge.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione degli amministratori che ricoprono cariche particolari previste dallo statuto, in coerenza con la politica deliberata dall'Assemblea.</p> <p>Agli amministratori sono altresì riconosciute medaglie di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati Consiliari nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>Essi hanno altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.</p>	<p align="center">ART. 34 – COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI</p> <p>Agli amministratori sono riconosciuti compensi nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci per un importo globale non superiore al 5% della media dell'utile netto disponibile relativo agli ultimi tre esercizi compreso quello di riferimento e comunque nei limiti previsti dalla legge:</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, stabilisce inoltre annualmente la remunerazione degli amministratori che ricoprono cariche particolari previste dallo statuto, in coerenza con la politica deliberata dall'Assemblea.</p> <p>Agli amministratori sono altresì riconosciute medaglie di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati Consiliari nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>Essi hanno altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.</p>
<p align="center">ART. 35 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato ordinariamente una volta al mese e/o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso. Può essere convocato anche dal Collegio Sindacale previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La convocazione è fatta dal Presidente, con avviso da inviare, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun Consigliere, anche via telefax, posta elettronica ovvero qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, salvo i casi di urgenza per i quali si può prescindere dal termine e dalle modalità suindicate. Della convocazione deve essere data notizia ai sindaci effettivi nella stessa forma e modo.</p> <p>Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, se nominato, si intende riunito nel luogo</p>	<p align="center">(INVARIATO)</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.</p> <p>Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono valide quando interviene la maggioranza assoluta dei componenti.</p>	
ART. 36 – REGOLAMENTI	(INVARIATO)
<p>Con apposito regolamento interno, approvato dall'Assemblea ordinaria, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della Società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.</p> <p>Il Consiglio, con apposito regolamento da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disciplina il proprio funzionamento e quello del Comitato Esecutivo se nominato; - stabilisce la tempistica, le forme e i contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli organi ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno. 	
ART. 37 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO	(INVARIATO)
<p>Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese. La votazione segreta deve invece adottarsi quando si tratti della nomina di persone.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede; nelle segrete la parità importa reiezione.</p>	
ART. 38 – VERBALI DEL CONSIGLIO	(INVARIATO)
<p>Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da iscriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal segretario.</p> <p>I verbali delle riunioni illustrano il processo di formazione delle decisioni e le motivazioni alla base delle stesse.</p> <p>Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi</p>	

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.</p>	
<p>ART. 39 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p>ART. 39 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>
<p>Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria Amministrazione della Società, tranne quelli che la legge riserva esclusivamente all'Assemblea.</p> <p>Gli Amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale di ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta dell'amministratore delegato, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.</p> <p>Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge o per Disposizioni di Vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci; - l'indirizzo generale nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società e la loro modifica; - la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; - la valutazione del generale andamento della gestione; - l'acquisto di azioni proprie, a valere sulle disponibilità dell'apposito fondo; - l'approvazione e la modifica del regolamento dei servizi, dei regolamenti di cui all'art. 36, nonché dei principali 	<p>Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria Amministrazione della Società, tranne quelli che la legge riserva esclusivamente all'Assemblea.</p> <p>Gli Amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale di ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta dell'amministratore delegato, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.</p> <p>Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge o per Disposizioni di Vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società, la verifica della sua corretta attuazione e la tempestiva promozione delle misure correttive necessarie a fare fronte a eventuali lacune o inadeguatezze, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;</u> - l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci; - l'indirizzo generale nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società e la loro modifica; - la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società <u>nonché le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni;</u> - la valutazione del generale andamento della gestione; - <u>l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);</u> - l'acquisto di azioni proprie, <u>ai sensi del precedente art. 17</u> a valere sulle disponibilità dell'apposito fondo; - l'approvazione e la modifica del regolamento dei servizi, dei regolamenti di cui all'art. 36, nonché dei principali

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>regolamenti interni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa; - la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica della sua adeguatezza, completezza e tempestività; - la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali; - le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni; - la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la direzione generale; - la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, previo parere del Collegio Sindacale; - l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari; - l'assunzione e la cessione di partecipazioni; - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze e rappresentanze; - la costituzione di commissioni e/o comitati interni al CdA e finalizzati ad incrementare efficienza ed efficacia nonché ad agevolare l'assunzione delle decisioni del CdA, con funzioni soltanto consultive, propositive ed istruttorie. Tali commissioni / comitati devono essere composti da Consiglieri nominati dal CdA e possono avvalersi di figure professionali interne alla Banca per l'opportuno supporto tecnico/operativo. Il Consiglio regola tali commissioni / comitati, ne stabilisce l'ambito e le competenze e per i Consiglieri partecipanti l'eventuale compenso; - la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società partecipate; - la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni grado di giurisdizione e sede, ad eccezione di quelle relative al recupero, alla transazione ed alla compromissione in arbitrati o amichevoli composizioni 	<p>regolamenti interni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa; - la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica della sua adeguatezza, completezza e tempestività; - la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali; - le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni; - la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la direzione generale; - la nomina e la revoca del responsabile dei responsabili delle funzioni di revisione interna, e di conformità e di controllo dei rischi, previo parere del sentito il Collegio Sindacale; - l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari; - l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche; - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze e rappresentanze; - la costituzione di commissioni e/o comitati interni al Consiglio di Amministrazione e finalizzati ad incrementare efficienza ed efficacia nonché ad agevolare l'assunzione delle decisioni del CdA, con funzioni soltanto consultive, propositive ed istruttorie, determinandone la composizione e i compiti ed approvandone il regolamento. Tali commissioni/ comitati devono essere composti da Consiglieri nominati dal CdA e possono avvalersi di figure professionali interne alla Banca per l'opportuno supporto tecnico/operativo. Il Consiglio regola tali commissioni/ comitati, ne stabilisce l'ambito e le competenze e per i Consiglieri partecipanti l'eventuale compenso; - la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società partecipate; - la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni grado di giurisdizione e sede, ad eccezione di quelle relative al recupero, alla transazione ed alla compromissione in arbitrati o amichevoli composizioni

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>dei crediti vantati.</p> <p>Inoltre è facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare, fra i Consiglieri, l'Amministratore Delegato stabilendone poteri, funzioni, responsabilità e il trattamento economico. La nomina dell'Amministratore Delegato è in ogni caso alternativa a quella del Comitato Esecutivo. È altresì facoltà del Consiglio proporre all'assemblea la nomina di un Presidente Onorario, scelto fra coloro che hanno già ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente Onorario, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare con funzione consultiva su argomenti di particolare rilevanza e/o delicatezza, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione o di Comitati Consiliari.</p>	<p>dei crediti vantati.</p> <p><u>È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del cod.civ..</u></p> <p>Inoltre è facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare, fra i Consiglieri, l'Amministratore Delegato stabilendone poteri, funzioni, responsabilità e il trattamento economico. La nomina dell'Amministratore Delegato è in ogni caso alternativa a quella del Comitato Esecutivo. È altresì facoltà del Consiglio proporre all'assemblea la nomina di un Presidente Onorario, scelto fra coloro che hanno già ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente Onorario, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare con funzione consultiva su argomenti di particolare rilevanza e/o delicatezza, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione o di Comitati Consiliari.</p>
<p>ART. 40 – COMITATO ESECUTIVO</p>	<p>ART. 40 – COMITATO ESECUTIVO</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da cinque a sette membri fra cui il Presidente ed i Vice Presidenti, determinando i limiti della delega.</p> <p>Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola ogni sette giorni.</p> <p>La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; nelle votazioni la parità comporta reiezione.</p> <p>Il Comitato scade ogni anno con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da cinque a sette <u>tre a cinque</u> membri fra cui il Presidente ed i Vice Presidenti, determinando <u>il contenuto</u>, i limiti <u>quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio</u> della delega.</p> <p><u>Ove non vi abbia provveduto il Consiglio all'atto della nomina, il Comitato Esecutivo, nella sua prima seduta, sceglie tra i propri membri il Presidente.</u></p> <p>Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola ogni <u>15 (quindici)</u> sette giorni e <u>comunque ogni qualvolta il Presidente del Comitato stesso lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti.</u> La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; nelle votazioni la parità comporta reiezione.</p> <p><u>Alle sedute del Comitato Esecutivo può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.</u></p> <p>Il Comitato scade ogni anno con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Il Comitato Esecutivo può eleggere annualmente tra i suoi membri un segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.</p> <p>Delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 38.</p> <p>Delle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo o dall'Amministratore delegato se nominato viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione utile.</p> <p>Il Comitato Esecutivo deve riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate.</p>	<p>Il Comitato Esecutivo può eleggere annualmente tra i suoi membri un segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.</p> <p>Delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 38.</p> <p>Delle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo o dall'Amministratore delegato se nominato viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione utile.</p> <p><u>Nei limiti delle attribuzioni delegate, il Comitato Esecutivo cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce</u> deve riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate.</p>
ART. 41 – DELEGHE	ART. 41 – DELEGHE
<p>In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato Esecutivo, all'Amministratore delegato se nominato, al Direttore Generale, ad altri componenti della direzione generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle dipendenze, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.</p> <p>Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può assumere, in materia di erogazione del credito e di gestione corrente, su proposta dell'Amministratore delegato se nominato, o del Direttore Generale, ogni determinazione, sottoponendola alla prima adunanza dell'Organo competente.</p> <p>Le decisioni assunte dai titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Comitato Esecutivo e, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione, nella loro prima adunanza successiva.</p>	<p>In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato Esecutivo, all'Amministratore delegato se nominato, al Direttore Generale, ad altri componenti della direzione generale, <u>a comitati direzionali</u>, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle dipendenze, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.</p> <p>Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può assumere, in materia di erogazione del credito e di gestione corrente, su proposta <u>vincolante</u> dell'Amministratore delegato se nominato, o del Direttore Generale, ogni determinazione <u>di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendo a quest'ultimo in occasione della</u> sottoponendola alla prima adunanza <u>utile</u> dell'Organo competente.</p> <p>Le decisioni assunte dai titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Comitato Esecutivo e, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione, nella loro prima adunanza successiva.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">ART. 42 – COLLEGIO SINDACALE</p> <p>L'Assemblea ordinaria nomina cinque Sindaci effettivi e due supplenti in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza nel rispetto della normativa vigente; designa il Presidente del Collegio Sindacale e fissa inoltre l'emolumento annuale dei Sindaci valido per l'intero periodo di durata del loro mandato.</p> <p>Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di organismi di Categoria.</p> <p>I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre Società appartenenti al gruppo nonché nelle Società partecipate di rilievo strategico anche se non appartenenti al gruppo.</p> <p>I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di Amministrazione e controllo presso Società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa.</p> <p>I Sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.</p> <p>Oltre all'emolumento spetta ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 42 – COLLEGIO SINDACALE</p> <p>L'Assemblea ordinaria nomina cinque tre Sindaci effettivi e due supplenti in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza nel rispetto della normativa vigente; designa il Presidente del Collegio Sindacale e fissa inoltre l'emolumento annuale dei Sindaci valido per l'intero periodo di durata del loro mandato.</p> <p>Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di organismi di Categoria.</p> <p>I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre Società appartenenti al gruppo nonché nelle Società partecipate di rilievo strategico anche se non appartenenti al gruppo.</p> <p>I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di Amministrazione e controllo presso Società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa.</p> <p>I Sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.</p> <p>Oltre all'emolumento spetta ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 43 – DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI SINDACI</p> <p>I sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.</p> <p>In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti secondo le modalità previste dalla legge.</p> <p>Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, fino alla successiva Assemblea ne esercita le funzioni il più anziano di età dei sindaci effettivi nominati dall'Assemblea.</p>	<p style="text-align: center;">(INVARIATO)</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>ART. 44 – COMPITI E POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila:</p> <p>A. sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto;</p> <p>B. sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;</p> <p>C. sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento e sul processo di informativa finanziaria;</p> <p>D. sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, ivi compreso il processo di determinazione del capitale interno (ICAAP);</p> <p>E. sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle Società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;</p> <p>F. sulla revisione legale dei conti e l'indipendenza del revisore;</p> <p>G. sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.</p> <p>Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio Sindacale e la Società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.</p> <p>I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.</p> <p>Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. Pari obbligo incombe anche alla Società di revisione incaricata</p>	<p>ART. 44 – COMPITI E POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila:</p> <p>A. sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto;</p> <p>B. sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;</p> <p>C. sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento e sul processo di informativa finanziaria;</p> <p>D. sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, ivi compreso il processo di determinazione del capitale interno (ICAAP);</p> <p>E. sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle Società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;</p> <p>F. sulla revisione legale dei conti e l'indipendenza del revisore;</p> <p>G. sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.</p> <p>Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio Sindacale e la Società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.</p> <p>I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.</p> <p>Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. Pari obbligo incombe anche alla Società di revisione incaricata</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>della revisione legale dei conti di cui al successivo art. 46. Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.</p> <p>Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e di conformità nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.</p> <p>I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano il processo di formazione delle decisioni e le motivazioni alla base delle stesse. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.</p>	<p>della revisione legale dei conti di cui al successivo art. 46. Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.</p> <p>Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno, e di conformità alle norme e di gestione dei rischi, nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.</p> <p>I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano il processo di formazione delle decisioni e le motivazioni alla base delle stesse. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.</p>
<p>ART. 45 – FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE</p>	<p>ART. 45 – FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE</p>
<p>Il Collegio, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza, per i quali si può prescindere dal termine e dalle modalità suindicate. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi telefax e la posta elettronica.</p>	<p>Il Collegio, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza, per i quali si può prescindere dal termine e dalle modalità suindicate. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi telefax e la posta elettronica.</p> <p>Il Presidente del Collegio Sindacale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>garantisce l'efficacia del dibattito all'interno del Collegio, adoperandosi affinché le deliberazioni adottate siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo fattivo di tutti i Sindaci;</u> - <u>provvede affinché adeguate informazioni e la documentazione relative alle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Sindaci con congruo anticipo;</u> - <u>cura che il processo di autovalutazione del Collegio sia condotto con efficacia, le relative modalità di svolgimento siano coerenti rispetto al grado di</u>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. Le adunanze possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. In tal caso i sindaci a conclusione della stessa provvedono a rilasciare, previa lettura del verbale da parte del Presidente, apposita dichiarazione, anch'essa da verbalizzare, di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate. Gli intervenuti dovranno inoltre sottoscrivere, alla prima occasione utile, il verbale a suo tempo approvato. La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.</p>	<p style="text-align: center;"><u>complessità dei lavori dell'organo, siano adottate tutte le misure correttive necessarie per fare fronte alle carenze eventualmente riscontrate.</u></p> <p>Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. Le adunanze possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. In tal caso i sindaci a conclusione della stessa provvedono a rilasciare, previa lettura del verbale da parte del Presidente, apposita dichiarazione, anch'essa da verbalizzare, di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate. Gli intervenuti dovranno inoltre sottoscrivere, alla prima occasione utile, il verbale a suo tempo approvato. La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.</p>
ART. 46 – REVISIONE LEGALE	ART. 46 – REVISIONE LEGALE
<p>La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una Società di revisione, su incarico conferito dall'Assemblea. L'incarico ha la durata di nove esercizi, con scadenza alla data della successiva Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364 ultimo comma cod. civ.. L'incarico non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, sentito il Collegio Sindacale, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad un'altra società di revisione legale.</p> <p>La Società di revisione svolge le funzioni di cui al D. Lgs. 39 del 2010.</p>	<p>La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una Società di revisione, su incarico conferito dall'Assemblea. L'incarico ha la durata prevista dalla legge e di nove esercizi, con scadenza alla data della successiva Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364 ultimo comma cod. civ.; L'incarico non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico. L'incarico può essere revocato nei casi e nei modi stabiliti dalla stessa, solo per giusta causa con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, sentito il Collegio Sindacale, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad un'altra società di revisione legale.</p> <p>La Società di revisione svolge le funzioni di cui al D. Lgs. 39 del 2010.</p>
ART. 47 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI	(INVARIATO)
<p>L'Assemblea ordinaria nomina ogni triennio, fra i Soci, tre Probiviri effettivi e due supplenti.</p>	

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori. I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla successiva Assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.</p>	
<p>ART. 48 – COMPETENZA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI</p>	<p>ART. 48 – COMPETENZA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI</p>
<p>Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento della propria attività nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.</p> <p>Il Collegio, integrato di volta in volta con un rappresentante dell'aspirante Socio, si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, sui ricorsi di cui all'art. 9, comma secondo, del presente statuto.</p>	<p>Il Collegio dei Probiviri <u>ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio e Società. Esso</u> regola lo svolgimento della propria attività nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.</p> <p>Il Collegio, integrato di volta in volta con un rappresentante dell'aspirante Socio, si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, sui ricorsi di cui all'art. 9, comma secondo, del presente statuto.</p>
<p>ART. 49 – DIREZIONE GENERALE</p>	<p>(INVARIATO)</p>
<p>La direzione generale è composta dal Direttore Generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le attribuzioni. Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti la direzione generale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.</p>	
<p>ART. 50 – FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE</p>	<p>(INVARIATO)</p>
<p>Il Direttore Generale sovrintende al funzionamento della Banca, allo svolgimento delle operazioni e dei servizi, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli e secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione; avvia autonomamente le azioni giudiziarie urgenti e opportune per assicurare il recupero dei crediti sottoponendole per la ratifica agli Organi competenti.</p> <p>Il Direttore Generale è il capo del personale. Ha il potere di proposta in materia di assunzioni, promozioni e revoche, esercita i poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione</p>	

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>in materia di gestione delle risorse umane e sospende provvisoriamente qualunque dipendente, riferendone tempestivamente al Presidente per le eventuali deliberazioni. Il Direttore Generale prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, nonché a quelle del Comitato Esecutivo; coadiuvato dagli altri componenti della direzione generale dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'art. 41. In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal Vice Direttore vicario designato dal Consiglio di Amministrazione.</p>	
TITOLO IV – RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE	
ART. 51 – POTERI DI FIRMA	(INVARIATO)
<p>La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce.</p> <p>Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.</p> <p>La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie di atti.</p> <p>La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio al Direttore Generale, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.</p> <p>Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti.</p>	
TITOLO V – BILANCIO	
ART. 52 – BILANCIO DI ESERCIZIO	(INVARIATO)
<p>Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio, della relazione</p>	

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>sull'andamento della gestione sociale e della nota integrativa, in conformità alle prescrizioni di legge. Nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 cod. civ. gli amministratori e i sindaci indicano specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, e illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.</p>	
<p>ART. 53 – RIPARTIZIONE DEGLI UTILI</p>	<p>ART. 53 – RIPARTIZIONE DEGLI UTILI</p>
<p>L'utile netto risultante dal bilancio sarà ripartito come segue: A. in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge, alla riserva legale; B. il 20% alla riserva statutaria; C. in misura non superiore al 3% per scopi di beneficenza, assistenza e pubblico interesse in favore dei territori serviti; D. ai Soci, nella misura che, su proposta del Consiglio, viene fissata dall'Assemblea.</p> <p>L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere destinato alla riserva statutaria o alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve, nonché al fondo per l'acquisto o rimborso di azioni della Società.</p>	<p>L'utile netto risultante dal bilancio sarà ripartito come segue: A. in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge, alla riserva legale; B. il 20% alla riserva statutaria; C. in misura non superiore al 3% per scopi di beneficenza, assistenza e pubblico interesse in favore dei territori serviti; C. ai Soci, nella misura che, su proposta del Consiglio, viene fissata dall'Assemblea.</p> <p>L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere destinato alla riserva statutaria o alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve, nonché al fondo per l'acquisto o rimborso di azioni della Società.</p>
<p>TITOLO VI – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</p>	
<p>ART. 54 – SCIoglimento E NORME DI LIQUIDAZIONE</p>	<p>(INVARIATO)</p>
<p>In ogni caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.</p> <p>Il riparto delle somme disponibili tra i Soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.</p>	

PARTE ORDINARIA

PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Politiche di remunerazione
ed incentivazione

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA società cooperativa per azioni – Sede Legale e Direzione Generale: Via O. Serena n. 13, 70022 Altamura (BA) – Telefono: 0808710111 – Fax: 0808710714 - BIC-SWIFT:BPDMIT3B – www.bppb.it – Iscrizione all'Albo delle Banche 05293.6 – Codice fiscale e Partita IVA: 00604840777 – Numero di iscrizione al Registro delle imprese: n. 5585 di Matera – Iscrizione all'Albo Società Cooperative (sezione Cooperative diverse, cat. altre cooperative) n. A159699 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Capitale Sociale e Riserve: Euro 319.866.797 al 31/12/2014

POLICY IN MATERIA DI POLITICHE DI REMUNERAZIONE ED INCENTIVAZIONE

INDICE

1	PREMESSA ED OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	40
2	TABELLA DI RACCORDO DELLE FUNZIONI AZIENDALI CITATE	41
3	DEFINIZIONI	42
4	RUOLI E RESPONSABILITÀ	43
5	LA STRUTTURA DEI SISTEMI DI REMUNERAZIONE ED INCENTIVAZIONE	45
5.1	LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI	45
5.2	LA REMUNERAZIONE ED INCENTIVAZIONE RELATIVA A DIPENDENTI E COLLABORATORI DELLA BANCA	46
5.2.1	PRINCIPI GENERALI	46
5.2.2	STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI DELLA BANCA	47
5.2.3	POLITICHE IN MATERIA DI BENEFIT RISERVATI AI DIPENDENTI DELLA BANCA	49
5.2.4	POLITICHE IN MATERIA DI RETRIBUZIONE VARIABILE DI DIPENDENTI E COLLABORATORI DELLA BANCA	49
6	OBBLIGHI DI INFORMATIVA	55
7	ALLEGATO A - PERSONALE PIÙ RILEVANTE	56
7.1	CRITERI QUALITATIVI EX REG. DEL. UE N. 604/2014	56
7.2	CRITERI QUANTITATIVI EX REG. DEL. UE N. 604/2014	59
	RIEPILOGO EROGAZIONI ORGANI SOCIALI ANNO 2014	63
	REMUNERAZIONE DIREZIONE GENERALE ANNO 2014	63

1 PREMESSA ED OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il presente documento (di seguito anche "Policy") ha lo scopo di disciplinare il processo di remunerazione ed incentivazione in coerenza con le Disposizioni normative vigenti¹ e le caratteristiche organizzative e culturali della Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito anche "Banca").

L'obiettivo perseguito dalla nuova regolamentazione di vigilanza è quello di pervenire, nell'interesse di tutti gli stakeholders, a sistemi di remunerazione in linea con le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati con i risultati aziendali opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la Banca e il sistema nel suo complesso. Le predette Disposizioni precisano che i meccanismi retributivi devono essere coerenti con le politiche di gestione del rischio e le strategie di lungo periodo, assicurando, altresì, il perseguimento del miglior interesse dei clienti.

Secondo tale impostazione, il sistema di remunerazione ed incentivazione della Banca è sempre ispirato a criteri di prudenza e trasparenza. Le politiche adottate nel tempo sono coerenti con i principi di sana e prudente gestione del rischio della Banca. Pur riconoscendo la necessità di attivare adeguati meccanismi di remunerazione degli Amministratori e del management, atti al perseguimento della competitività ed alla gestione dell'impresa bancaria, il sistema di remunerazione e incentivazione è governato da criteri di moderazione del livello e della dinamica.

Nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (Risk Appetite Framework - "RAF") sono definiti gli orientamenti strategici della Banca in relazione alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale corrente e prospettica, nonché alle politiche di assunzione e gestione dei rischi. Tali orientamenti sono coerenti e funzionali agli obiettivi di crescita sostenibile e creazione di valore.

Il perseguimento di tali obiettivi si estrinseca anche nel governo delle remunerazioni e dei sistemi di incentivazione, con lo scopo di favorire, nell'arco della pianificazione pluriennale e attraverso una sana e prudente gestione, la capacità di mantenere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, nonché i livelli di liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese.

Alla luce di quanto sopra viene fornito il quadro complessivo della disciplina interna adottata dalla Banca in materia di politiche di remunerazione e incentivazione e della sua dinamica evolutiva.

La Banca definisce le proprie politiche di remunerazione e incentivazione in applicazione del criterio di proporzionalità. In tal senso, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni della Banca d'Italia, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata è classificata quale "banca intermedia"² e applica, pertanto, la disciplina secondo le specifiche previsioni applicabili a tale classe di banche.

¹ *Normative vigenti:*

- Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia – Titolo IV – Capitolo 2 -, che ha precisato e dato attuazione alla Direttiva 2013/36/UE del 16/6/2013 (CRD IV) relativamente alle previsioni in essa contenute in materia di "politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari";
- Regolamento delegato (UE) n. 604, adottato il 4 marzo 2014 ai sensi dell'articolo 94 della CRD IV su proposta dell'EBA, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente

² *Banche intermedie:* le banche con attivo di bilancio compreso tra 3,5 e 30 miliardi di euro e le banche che fanno parte di un gruppo bancario con attivo di bilancio consolidato compreso tra 3,5 e 30 miliardi di euro, che non siano considerate significative ai sensi dell'art. 6(4) dell'RMVU. – Banca d'Italia – Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione

2 TABELLA DI RACCORDO DELLE FUNZIONI AZIENDALI CITATE

BANCA	Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Società cooperativa per azioni (di seguito anche BPPB SCpA o BPPB)
ORGANI AZIENDALI	Complesso degli Organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione, di controllo e dei Comitati di Governance
ORGANO CON FUNZIONE DI SUPERVISIONE STRATEGICA	Organo aziendale a cui - ai sensi del Codice Civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche (Consiglio di Amministrazione)
ORGANO CON FUNZIONE DI GESTIONE (OFG)	Organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del Codice Civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica.
ORGANO CON FUNZIONE DI CONTROLLO	Organo che - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento (Collegio Sindacale)
FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO	Funzione di conformità alle norme (Compliance), funzione di controllo dei rischi (Risk Management) e funzione di revisione interna (Internal Audit). Tra le funzioni aziendali di controllo rientra anche la Funzione antiriciclaggio.

3 DEFINIZIONI

NOZIONE DI REMUNERAZIONE

Si considera "remunerazione" ogni forma di pagamento o beneficio corrisposto, direttamente o indirettamente, in contanti, strumenti finanziari o beni in natura (fringe benefits), in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi dal personale alla banca. Possono non rilevare i pagamenti o i benefici marginali, accordati al personale su base non discrezionale, che rientrano in una politica generale della banca e che non producono effetti sul piano degli incentivi all'assunzione o al controllo dei rischi.

Per remunerazione variabile si intende:

- a. ogni pagamento o beneficio il cui riconoscimento o la cui erogazione dipendono dalla performance, comunque misurata (obiettivi di reddito, volumi, etc.), o da altri parametri (es. periodo di permanenza), escluso il trattamento di fine rapporto stabilito dalla normativa generale in tema di rapporti di lavoro;
- b. i benefici pensionistici discrezionali e le pattuizioni sui compensi relativi alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro o della carica (cd. golden parachutes).

NOZIONE DI PERSONALE

Sono considerati come "personale" i componenti degli Organi con funzione di Supervisione Strategica, Gestione e Controllo, i dipendenti e i collaboratori della banca.

NOZIONE DI "PERSONALE PIU' RILEVANTE"

Il "personale più rilevante" è rappresentato dalle categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca.

L'identificazione del personale più rilevante viene effettuata in base a quanto disposto dal regolamento Delegato UE del 4/3/2014 n.604.

Il processo di identificazione del Personale più rilevante ha luogo annualmente a cura di uno specifico gruppo di lavoro interfunzionale, partecipato dalle funzioni di controllo, dalle funzioni risorse umane, organizzazione e commerciale e dalla segreteria organi societari.

Con riferimento al 2015, all'esito di approfondita valutazione da parte del predetto gruppo di lavoro interfunzionale, nell'ambito della struttura organizzativa della Banca è stato identificato il seguente perimetro di "personale più rilevante":

- Componenti del C.d.A.;
- Direttore Generale e Vice Direttori Generali;
- Responsabili Funzioni di Controllo (Internal Audit, Risk Management e Compliance);
- Responsabile Direzione Risorse;
- Responsabile Direzione Crediti;
- Responsabile Direzione Finanza;
- Responsabile Direzione Commerciale;
- Responsabile Direzione Contabilità e Bilancio;
- Responsabile Direzione Operations e Back Office,

- Responsabile Servizio Pianificazione;
- Responsabile Servizio Tesoreria Integrata,
- Responsabile Servizio Gestione Credito anomalo e recupero
- Responsabile Ufficio Consulenza Legale;
- Responsabili Aree Territoriali;
- Responsabili Team Territoriali di Erogazione del Credito;
- Responsabili Dipendenze di Altamura, Bari, Gravina in Puglia e Taranto;
- Rete Manager Promotori Finanziari.

Per il dettaglio delle associazioni del personale più rilevante ai criteri qualitativi/quantitativi di cui al Regolamento Delegato (UE) n. 604/2014 si fa esplicito rinvio alle matrici di raccordo di cui all'Allegato A alla presente Policy.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire un compenso annuo lordo fisso per il Presidente e per i componenti dell'Organismo di Vigilanza di cui all'art.6 del D. Lgs. 231/01 sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al rischio per l'assunzione del ruolo e alla complessità del modello organizzativo adottato.

4 RUOLI E RESPONSABILITÀ

La Governance delle Politiche di remunerazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata si articola su due livelli: organi sociali e strutture aziendali.

A) ORGANI SOCIALI

Ai sensi dello Statuto gli organi sociali che intervengono nel processo di definizione delle politiche di remunerazione ed incentivazione sono:

1. **L'Assemblea dei soci, che:**

- Determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e ai Sindaci (art. 22);
- Approva le Politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale, nonché gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (art. 22);
- Approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione (art. 22); delibera, con il quorum di cui al successivo art. 27, comma 2, sull'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di derogare il limite previsto dalla normativa pro tempore vigente per la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione (art. 22);
- stabilisce la misura dei compensi riconosciuti agli amministratori (art. 34 – 1° comma);
- stabilisce la misura delle medaglie di presenza per la partecipazione degli amministratori a sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati Consiliari (art. 34 – 3° comma);
- fissa, all'atto della nomina dei Sindaci, l'emolumento annuale dei Sindaci valido per l'intero periodo di durata del loro mandato. Oltre all'emolumento spetta ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni (art. 42).

2. Il Consiglio di Amministrazione che:

- elabora, sottopone all'Assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, la politica di remunerazione e incentivazione ed è responsabile della sua corretta attuazione. Esso assicura, inoltre, che la politica di remunerazione sia adeguatamente documentata e accessibile all'interno della struttura aziendale;
- stabilisce annualmente la remunerazione degli amministratori che ricoprono cariche particolari previste dallo statuto, in coerenza con la politica deliberata dall'Assemblea. (art.34).
- definisce i sistemi di remunerazione e incentivazione almeno per i seguenti soggetti: i consiglieri esecutivi; i direttori generali; i condirettori generali, i vice direttori generali e figure analoghe; i responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali o aree geografiche; coloro che riportano direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo; i responsabili e il personale di livello più elevato delle funzioni aziendali di controllo;
- valuta la coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali. (art. 39);

3. Il Comitato Rischi che:

- accerta che la retribuzione incentivante della Banca sia coerente con il RAF (Risk Appetite Framework) e tenga conto dei rischi, del capitale, della liquidità.

B) STRUTTURE AZIENDALI

Il processo di definizione delle politiche di remunerazione della Banca prevede, oltre al coinvolgimento degli Organi aziendali, anche il coinvolgimento delle seguenti unità organizzative:

- **Direzione Risorse:**
 - fornisce il proprio supporto tecnico limitatamente alla politica di remunerazione ed incentivazione inerente al Personale Dipendente della Banca;
 - è responsabile della corretta ed adeguata applicazione dei modelli attuativi in materia di politiche di remunerazione e incentivazione del personale dipendente.
- **Direzione Commerciale:**
 - fornisce il proprio supporto tecnico limitatamente alla politica di remunerazione ed incentivazione inerente ai Promotori Finanziari della Banca;
 - è responsabile della corretta ed adeguata applicazione dei modelli attuativi in materia di politiche di remunerazione e incentivazione dei Promotori Finanziari;
- **Funzione Risk Management:** verifica l'allineamento della politica alla sana e prudente gestione del rischio con particolare riferimento al RAF (Risk Appetite Framework);
- **Funzione Compliance:** valuta la rispondenza delle politiche di remunerazione al quadro normativo;
- **Funzione Internal Audit:** verifica la corretta applicazione rispetto alla politica e alle disposizioni ed individua eventuali azioni correttive. Gli esiti della verifica condotta sono portati annualmente a conoscenza dell'assemblea.

5 LA STRUTTURA DEI SISTEMI DI REMUNERAZIONE ED INCENTIVAZIONE

La politica retributiva e di incentivazione del Personale della Banca ha una specifica centralità nell'ambito delle strategie messe a punto dalla Banca ed è improntata a criteri di prudenza nella quantificazione dei costi complessivi, onde evitare oneri economici non in linea con le performances aziendali e gli indici di settore, riferiti questi ultimi ad aziende similari per numero e dislocazione territoriale degli sportelli.

5.1 LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI

La remunerazione degli Amministratori e Sindaci tiene conto delle responsabilità, delle professionalità necessarie, del ruolo attribuito al consigliere di amministrazione e al sindaco e della natura degli incarichi particolari, dell'impegno e del tempo assorbito nonché del confronto con il mercato.

Il compenso lordo annuo spettante agli Amministratori è stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci in misura fissa. Per i membri del Comitato Esecutivo non è previsto alcun ulteriore importo aggiuntivo.

Tale trattamento avrà decorrenza 2015 in considerazioni delle modifiche statutarie sottoposte e/o approvate dall'Assemblea Straordinaria dell'11/4/2015. Per lo scorso anno non è stato erogato alcun compenso.

Per i componenti il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso preclusa qualsiasi forma di remunerazione variabile ed inoltre non sono previsti compensi di fine mandato.

Agli Amministratori viene riconosciuto un importo a titolo di medaglia di presenza – stabilito dall'Assemblea dei Soci del 29/3/2014 - per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (senza cumulo di più medaglie per uno stesso giorno), oltre al rimborso a piè di lista delle eventuali spese di trasferimento e soggiorno sostenute per l'esercizio delle funzioni.

Agli Amministratori che ricoprono cariche particolari previste dallo statuto, è riconosciuta una remunerazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il contributo degli amministratori indipendenti e sentito il parere del Collegio Sindacale. Tali compensi sono determinati annualmente in relazione alla carica ricoperta, all'impegno e alle responsabilità dei singoli ruoli, tenendo anche in considerazione le remunerazioni attribuite per le stesse cariche da altre banche della categoria, simili per dimensioni e complessità.

In osservanza alle disposizioni contenute nella Raccomandazione della Commissione Europea 2004/913/CE, non sono previsti trattamenti a favore degli amministratori in caso del venire meno della carica (cosiddetto "golden parachute").

Per il **Collegio Sindacale**, l'Assemblea dei Soci del 29/3/2014, tenuto conto dei principi di indipendenza e obiettività funzionale di tale organo e dei suoi componenti, previsti dalle norme fondamentali stabilite dall'ordinamento giuridico nazionale, dalla normativa bancaria e dallo Statuto, ha stabilito un compenso annuo lordo di Euro 50.000 per quanto riguarda il Presidente e di Euro 30.000 per i Sindaci Effettivi; per i Sindaci non è previsto il riconoscimento di medaglie di presenza.

In accordo con le Disposizioni di Vigilanza ai componenti dell'organo con funzione di controllo è preclusa ogni forma di remunerazione variabile o collegata ai risultati aziendali. È prevista altresì la corresponsione di un compenso per la partecipazione di Amministratori e Sindaci al comitato 231.

Gli Amministratori ed i Sindaci dispongono di apposita copertura assicurativa per infortuni e di una polizza per la responsabilità civile verso terzi. Tale ultima polizza è deliberata dall'Assemblea dei Soci e non copre i casi di infedeltà, dolo e colpa grave. È prevista, in favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed in relazione alle funzioni connesse alla carica, la copertura da parte della Banca delle spese legali ed accessorie connesse ai procedimenti civili e delle spese di difesa derivanti da procedimenti penali.

Non sono presenti coperture assicurative, previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie, a favore dei componenti degli organi di amministrazione e dei sindaci.

I componenti del Collegio dei Provisori, nominati ogni triennio dall'Assemblea ordinaria, prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

5.2 LA REMUNERAZIONE ED INCENTIVAZIONE RELATIVA A DIPENDENTI E COLLABORATORI DELLA BANCA

5.2.1 Principi generali

La remunerazione del personale dipendente prevede una componente fissa, tra cui rilevano anche i benefit e, potenzialmente, una componente variabile; tra queste due componenti vi è una rigorosa distinzione.

Con riferimento ai dipendenti, l'indirizzo seguito dalla Banca è quello di dare prevalenza alla componente fissa della retribuzione, non tralasciando, comunque, la parte variabile attraverso la istituzione di sistemi di incentivazione correlati al raggiungimento di obiettivi aziendali; l'intendimento è, pertanto, quello di riconoscere ai dipendenti una remunerazione proporzionata al contributo offerto in funzione degli obiettivi aziendali di volta in volta individuati, avuto riguardo anche al perseguimento del miglior interesse dei clienti.

La preponderanza della parte fissa rispetto a quella variabile è intesa ad evitare il diffondersi di politiche di governo della Banca basate su un'ottica di breve periodo, al fine ultimo di bilanciare l'attenzione al perseguimento di obiettivi di breve periodo con le politiche di prudente gestione del rischio definite nel medio-lungo periodo.

Per il personale dipendente la Banca stabilisce nel 30% il limite dell'incidenza della parte variabile sulla parte fissa della remunerazione, anche con riguardo al Personale più rilevante.

Per quanto riguarda il rapporto tra la componente fissa e quella variabile della remunerazione dei promotori finanziari della Banca:

- per i promotori individuati come Personale più rilevante il suddetto limite non può superare il 100% [rapporto di 1:1]. Ne consegue, pertanto, che per tali soggetti il cosiddetto "bonus pool" [inteso come l'ammontare complessivo della componente incentivante assegnata ai promotori finanziari] non può eccedere l'ammontare complessivo della componente "ricorrente" ovvero quella che matura per effetto dello svolgimento dell'attività ordinaria del promotore stesso;
- per i promotori non individuati come Personale più rilevante il suddetto limite non può superare il 200%;
- per i promotori finanziari reclutati da altre reti, il suddetto limite – esclusivamente per i primi 36 mesi di contratto – non può superare il 300%.

Ai sensi della disciplina di vigilanza, la componente "non ricorrente" è equiparata alla remunerazione variabile del

personale, mentre la componente "ricorrente" è, invece, equiparata alla remunerazione fissa.

Salvo quanto previsto per i Promotori Finanziari ricompresi nel Personale più rilevante (Rete Manager), la remunerazione totale del singolo promotore può essere interamente "ricorrente". Quando essa si compone anche della componente "non ricorrente", si applicano le regole disciplinate al paragrafo 5.2.4.

5.2.2 Struttura della retribuzione dei dipendenti e dei collaboratori della Banca

DIPENDENTI Le linee di indirizzo in materia di remunerazione fissa dei dipendenti si basano su alcuni principi cardine che possono riassumersi nei principi di:

- a. equità, intesa come attribuzione o riconoscimento di ciò che spetta alla singola risorsa, in termini di crescita professionale, in base al possesso delle caratteristiche richieste, ai ruoli e alle responsabilità presidiate, senza discriminazione alcuna, dando a tutti le medesime opportunità di carriera;
- b. competitività, intesa come analisi del posizionamento retributivo di ciascuna posizione rispetto agli specifici benchmark di mercato;
- c. meritocrazia, che si esplica nella valorizzazione degli individui basata sul riconoscimento del loro merito;
- d. coerenza nel tempo, con riferimento ad obiettivi di medio-lungo periodo e alle politiche di gestione del rischio perseguite dalla Banca.

I criteri di remunerazione del personale dipendente che partecipa alle funzioni aziendali di controllo sono tali da non comprometterne l'obiettività.

Non rientra nelle attuali politiche aziendali l'introduzione dell'istituto contrattuale denominato Golden Parachute e di Benefici Pensionistici Discrezionali.

PROMOTORI FINANZIARI Sono legati alla Banca da un contratto di agenzia sulla base del quale il Promotore Finanziario è incaricato stabilmente (e senza rappresentanza) di svolgere, in via autonoma – per conto della Banca e, su indicazione della stessa, anche nell'interesse di società terze mandanti – la promozione ed il collocamento in Italia degli strumenti e servizi finanziari, dei prodotti e servizi bancari, dei prodotti assicurativi e dei prodotti diversi indicati nel contratto stesso, come pure di curare – con tutta la diligenza richiesta allo scopo di realizzare le finalità aziendali – l'assistenza della clientela acquisita e/o assegnata.

La remunerazione dei promotori finanziari è costituita da provvigioni di diversa natura. Le provvigioni riconosciute ai Promotori Finanziari sono influenzate dalla tipologia di attività svolta, della gamma di prodotti collocati, degli accordi di distribuzione in essere con le società prodotte.

La remunerazione totale dei Promotori Finanziari, come detto, è suddivisa in:

1. componente "non ricorrente" equiparata alla remunerazione variabile;
2. componente "ricorrente" equiparata alla remunerazione fissa.

1. La componente "non ricorrente", vale a dire la parte della remunerazione che ha una valenza incentivante è legata

generalmente al raggiungimento di determinati obiettivi (quali ad esempio l'incremento annuale dei volumi della raccolta netta, al superamento di determinati benchmark sui prodotti, al lancio di nuovi prodotti, etc.) e agli eventuali incentivi previsti nella c.d. lettera di intenti. La suddetta lettera è generalmente utilizzata in fase di reclutamento di promotori finanziari della concorrenza.

A titolo meramente esemplificativo possiamo citare le seguenti voci:

- bonus sistema incentivante anno precedente;
- conguaglio finale lettera di intenti;
- conguaglio incentivi/provvigioni;
- eventuali incentivi speciali case prodotto;
- incentivo su denaro fresco anno precedente;
- incentivo su raccolta;
- incentivo su raccolta diretta anno precedente;
- integrazione minimo garantito;
- maggiorazione provvigionale;
- minimo garantito secco;
- reclutamento.

2. Nell'ambito della cosiddetta componente "ricorrente", vale a dire della parte della remunerazione diversa da quella "non ricorrente", che rappresenta l'elemento più stabile e ordinario della remunerazione rientrano quelle provvigioni che maturano per effetto dell'attività di collocamento degli strumenti e servizi finanziari, dei prodotti e servizi bancari, dei prodotti assicurativi e dei prodotti riportati nell'allegato provvigionale del promotore. I relativi importi hanno come base di calcolo una percentuale del ricavo Banca e sono differenziati in livelli determinati sulla base dei volumi complessivi, della redditività e della qualità globale della raccolta di ciascun promotore.

Limitatamente ai ruoli manageriali della rete promotori finanziari, la componente ricorrente della remunerazione è legata anche all'attività di coordinamento delle risorse: in aggiunta alle eventuali provvigioni dirette sul portafoglio personale sono corrisposte provvigioni di supervisione (c.d. "overrides"), interamente variabili e calcolate in funzione del pay-out prodotto da ciascun promotore coordinato.

COLLABORATORI ESTERNI

Rientrano in questa categoria i consulenti esterni legati alla Banca da contratti di collaborazione per specifiche aree (tributaria, legale, internal-auditing, societaria, gestionale, ecc.). Il Consiglio di Amministrazione tende a limitare il più possibile tali collaborazioni avvalendosi tendenzialmente solo per consulenze anche continuative aventi carattere tecnico e/o gestionale.

A tal fine il compenso di tali consulenti è stabilito dal Consiglio caso per caso, in relazione alla complessità delle materie trattate, alla esperienza ed alla professionalità della persona incaricata e in ogni caso parametrato a onorari e remunerazioni di mercato.

5.2.3 Politiche in materia di benefit riservati ai dipendenti della Banca

Il pacchetto retributivo riconosciuto al Personale può prevedere, oltre a quanto già previsto a livello di Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, l'attribuzione di benefit che viene definita, sulla base di criteri di equità interna e di competitività esterna, in coerenza con la necessità di rispondere alle esigenze delle varie categorie di dipendenti.

In particolare, sono previsti, a tutela della salute e del benessere del Personale, piani di welfare collettivi di tipo previdenziale, sanitario e assicurativo, appositamente regolamentati, servizi di assistenza all'infanzia e di mensa per l'erogazione dei pasti, nonché condizioni di miglior favore per l'accesso ai diversi prodotti e servizi offerti dalla Banca/Società.

Inoltre, per quanto riguarda la disciplina dei benefit non monetari attribuiti a favore del personale dipendente sono adottate specifiche policy in materia di:

- auto aziendali in uso promiscuo;
- assegnazione beni strumentali.

In relazione a quanto sopra, la politica aziendale in materia di benefit a favore dei dipendenti è tale per cui gli stessi, qualora regolamentati da specifiche policy aziendali, rappresentano una componente fissa della retribuzione.

5.2.4 Politiche in materia di retribuzione variabile di dipendenti e collaboratori della Banca

La componente variabile della retribuzione di dipendenti e collaboratori della Banca è determinata mediante ricorso a strumenti finalizzati a coinvolgere ed orientare il Personale verso le strategie aziendali di medio e lungo periodo, riconoscendo il valore dei contributi individuali e di squadra.

Nell'ambito della retribuzione variabile sono ricompresi i seguenti strumenti:

- premio aziendale** come definito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le cui condizioni e criteri sono stabiliti annualmente nell'ambito della contrattazione integrativa aziendale. Il premio aziendale, in base a quanto previsto in argomento dal Contratto Integrativo Aziendale della Banca del 10/6/2010, è determinato su una struttura di calcolo basata su criteri correlati ad indicatori di produttività e redditività. Il valore base determinato come sopra si riferisce alla 3° Area Professionale 4° Livello Retributivo. Le condizioni ed i criteri di riconoscimento del Premio aziendale sono subordinati al rispetto delle normative interne ed esterne;
- i sistemi incentivanti** indirizzati a riconoscere i risultati raggiunti nel periodo, con un collegamento diretto tra i

compensi e il raggiungimento di obiettivi prefissati (M.B.O. - Management by Objectives);

- c. i "contest" commerciali:** indirizzati ad obiettivi di periodo e finalizzati ad orientare la rete distributiva (dipendenti e collaboratori) verso il sostegno dei piani e dei target commerciali. Tali iniziative sono predisposte in coerenza con gli obiettivi fissati in sede di definizione dei budget e di assegnazione degli obiettivi alla rete distributiva. La natura di queste iniziative commerciali è tipicamente accessoria e marginale rispetto ai sistemi di incentivazione propriamente detti, con particolare riferimento agli obiettivi, ai costi, agli impatti sulla motivazione delle persone e agli effetti sul piano dell'assunzione dei rischi.

Limitatamente al personale dipendente, con riferimento all'esercizio 2015, è preclusa la possibilità di attivazione di contest commerciali a carico Banca e di sistemi incentivanti in ragione di una specifica intesa sindacale in tal senso. L'accordo stipulato con le organizzazioni sindacali del 2 agosto 2013 ha previsto la sospensione della erogazione del premio aziendale per gli anni di competenza 2013 e 2014.

Linee guida in materia di sistemi incentivanti

I sistemi di incentivazione disciplinati dai contratti in essere tra la Banca ed alcuni dipendenti o collaboratori ricompresi nel "personale più rilevante" e gli eventuali sistemi di incentivazione a favore di una platea più estesa di personale che la Banca intenderà adottare in futuro, previo adeguamento della presente Policy da sottoporre ad autorizzazione dell'Assemblea, si svilupperanno secondo le seguenti linee guida:

- idoneità a sostenere la capacità di generazione di valore ed a premiare il raggiungimento di obiettivi corretti per il rischio, preservando adeguati livelli di capitale e liquidità ed evitando il prodursi di incentivi in conflitto con l'interesse della Banca in un'ottica di lungo periodo;
- preventivo stanziamento a budget di uno specifico costo, valutato anche in termini di sostenibilità della situazione finanziaria e di adeguati livelli di patrimonializzazione, liquidità e redditività corretta per il rischio ("bonus pool");
- per il "Personale più rilevante" una quota sostanziale della componente variabile della retribuzione è rappresentata da strumenti finanziari, con un adeguato periodo di mantenimento, soggetta a sistemi di pagamento differito, nonché a meccanismi di correzione ex post (cd. "malus");
- le modalità di calcolo dei premi individuali sono definite per consentire un accesso graduale agli stessi, in funzione del livello di raggiungimento degli obiettivi, anche per evitare comportamenti a rischio moral hazard;
- i parametri di riferimento sono prevalentemente quantitativi e misurabili; gli stessi possono essere ricondotti ad ambiti qualitativi e di norma correlati anche al livello di soddisfazione del "cliente esterno e interno";
- i premi sono correlati alla complessità del ruolo e, di norma, ai risultati conseguiti a livello individuale, di squadra e di Banca;
- in ordine al rispetto del principio di bilanciamento tra le componenti fissa e variabile della remunerazione, nell'ambito delle differenti modalità di calcolo è previsto che i premi non possano eccedere un limite massimo predeterminato;
- sono, altresì, escluse forme di severance che oltrepassino i contratti collettivi;
- l'attivazione del sistema incentivante viene meno a seguito della violazione delle norme o disposizioni aziendali, accertata attraverso la comminazione di provvedimenti disciplinari, ovvero attraverso specifiche rilevazioni

pregiudizievoli dell'Internal Audit;

- con specifico riferimento al Personale più Rilevante, in caso di comportamenti dolosi o di colpa grave è prevista l'attivazione di una clausola di "clawback";
- salvo diversa espressa indicazione, i partecipanti ai sistemi che dovessero risolvere il rapporto di lavoro prima delle date del pagamento dei premi previste nell'ambito di ciascun modello, perdono ogni diritto sui bonus maturati.

Bonus Pool

Con cadenza annuale e a valere per l'anno successivo, qualora vi siano le condizioni di stabilità patrimoniale, di liquidità e di redditività corretta per il rischio, la Banca può prevedere a budget uno stanziamento complessivo (bonus pool) per i sistemi incentivanti.

Tale stanziamento deve essere quantificato tenendo in considerazione la redditività attesa, la numerosità, la tipologia di beneficiari e i relativi livelli teorici di incentivo.

Condizioni di attivazione dei sistemi di incentivazione

La retribuzione incentivante è coerente con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio della banca, coerentemente con quanto definito nell'ambito delle disposizioni sul processo di controllo prudenziale. In particolare, le forme di retribuzione incentivante sono coerenti con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (ad es., Risk Appetite Framework - "RAF") e con le politiche di governo e di gestione dei rischi; e tengono conto del capitale e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e sono strutturate in modo da evitare il prodursi di incentivi in conflitto con l'interesse della società in un'ottica di lungo periodo.

L'attivazione dei sistemi di incentivazione per tutti i segmenti di personale (esclusi i componenti degli Organi Sociali per i quali la presente Policy non prevede una componente variabile della retribuzione), è pertanto in ogni caso subordinata al soddisfacimento di condizioni che garantiscano il rispetto di indicatori di stabilità patrimoniale e di liquidità, nonché il raggiungimento di determinati livelli di redditività corretti per il rischio. In particolare è necessario che venga garantito il raggiungimento del seguente indicatore:

- Return On Risk Adjusted Capital ("RORAC" - indicatore di redditività corretta per il rischio definito dal rapporto tra utile al netto delle tasse e capitale assorbito dai rischi Pillar 1) di segno positivo e comunque $\geq 50\%$ dell'obiettivo annuale di budget.

Ai sensi della disciplina di vigilanza, la disciplina dei sistemi incentivanti va modulata con gradualità diversa rispetto ai seguenti segmenti di personale:

- a. dipendenti o collaboratori ricompresi nel "personale più rilevante";
- b. restante personale dipendente;
- c. promotori finanziari non rientranti nel personale più rilevante.

L'eventuale mancato raggiungimento delle soglie previste per i predetti indicatori, comporta:

- la non attivazione dei sistemi di incentivazione per i soggetti ricompresi nel "personale più rilevante" e per i dipendenti;
- il dimezzamento dell'incentivo maturato limitatamente ai promotori finanziari non ricompresi "personale più rilevante".

Specificità di sistemi incentivanti a beneficio di dipendenti e collaboratori ricompresi nel "personale più rilevante".

In aderenza ai requisiti di vigilanza di cui al 7° agg. del 18 novembre 2014 della Circolare Banca d'Italia n. 285/2014, i sistemi incentivanti che la Banca riconosce o potrebbe riconoscere nei prossimi anni al Personale più rilevante saranno improntati ad un principio di coerenza con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tenere conto dell'esposizione ai rischi.

L'appartenenza della Banca al raggruppamento delle Banche Intermedie consente di applicare percentuali e periodi di differimento e retention almeno pari alla metà di quelli definiti dalla normativa con riferimento alla Sezione III, par. 2.1 punti 3 e 4 e par. 2.2.1.

La struttura della corresponsione dell'eventuale incentivo che la Banca riconosce o potrebbe riconoscere nei prossimi anni ad alcuni dei soggetti ricompresi nel Personale più rilevante prevede che:

- a. una quota pari al 25% dell'incentivo venga **commutata** in azioni, strumenti ad esse collegati o, strumenti il cui valore riflette il valore economico della società, ovvero, gli altri strumenti individuati nel Regolamento delegato (UE) n. 527 del 12 marzo 2014 e venga assoggettata a clausole di retention che allineino gli incentivi con gli interessi di lungo termine della Banca;
- b. una quota pari al 20% dell'incentivo venga **differita a 2 anni dalla data di maturazione del diritto**.

La quota in strumenti finanziari della Banca Popolare di Puglia e Basilicata si applica nella stessa percentuale sia alla componente variabile differita, che a quella non differita ("up-front"). Il periodo di retention per gli strumenti finanziari pagati "up-front" è pari a 1 anno, mentre per la componente differita è pari a 6 mesi.

Al fine di assicurare nel tempo la stabilità patrimoniale, la liquidità e la capacità di generare redditività corretta per il rischio, la quota differita dell'incentivo viene erogata in un'unica soluzione al mantenimento nei 2 anni della seguente condizione (meccanismo di malus):

- Return On Risk Adjusted Capital ("RORAC") di segno positivo nei due anni e comunque $\geq 50\%$ dell'obiettivo annuale di budget (indicatore di redditività corretta per il rischio definito dal rapporto tra utile al netto delle tasse e capitale assorbito dai rischi Pillar 1).

Il mancato soddisfacimento della suddetta condizione comporta l'azzeramento della quota di incentivo differita (meccanismo di "malus").

Sono soggetti a claw back gli incentivi riconosciuti e/o pagati con riferimento alla performance dei due esercizi precedenti ai soggetti per i quali siano accertati:

- comportamenti da cui è derivata una perdita significativa per la Banca;
- violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o, quando il soggetto è parte interessata, dell'articolo 53,

- commi 4 e ss., del Testo Unico Bancario o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione;
- comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca.

Per il 2015, sono previsti sistemi di incentivazione limitatamente a specifici soggetti, rientranti tra il Personale più rilevante, legati alla Banca da accordi contrattuali che prevedano esplicitamente il diritto ad una componente incentivante della retribuzione a beneficio del dirigente/collaboratore. Nello specifico, trattasi del Direttore Generale e del Rete Manager Promotori Finanziari.

Per il Direttore Generale, all'atto della formalizzazione del contratto di lavoro, è stata prevista una componente variabile della retribuzione nel limite percentuale massimo del 20% della retribuzione annua lorda corrente. Per l'anno 2015 non si pone l'esigenza di definire modalità di determinazione ed erogazione della componente variabile (incentivo) prevista contrattualmente in quanto lo stesso Direttore Generale ha comunicato formalmente al Consiglio di Amministrazione la propria volontà di rinunciarvi.

Per il Rete Manager Promotori Finanziari, l'accordo contrattuale con la Banca prevede, accanto ad un minimo garantito corrisposto in via trimestrale, due tipologie di incentivi calcolati in misura percentuale: uno sull'incremento annuale della raccolta della rete dei promotori finanziari della Banca; l'altro sulle over prodotte dall'intera rete dei promotori finanziari esclusivamente su prodotti di raccolta.

Limitatamente al Rete Manager Promotori Finanziari, in aggiunta ai meccanismi di "malus" applicabili a tutto il restante "Personale più rilevante", la quota up front dell'incentivo eventualmente maturato per anno è decurtata secondo una percentuale crescente in funzione del numero dei reclami riferibili all'operato dei Promotori Finanziari, formalizzati nel corso dell'esercizio ed accolti dalla Banca, secondo la seguente gradualità:

- fino a 5 reclami, decurtazione dell'incentivo del 3%;
- da 6 a 10 reclami, decurtazione dell'incentivo del 6%;
- da 11 a 15 reclami, decurtazione dell'incentivo del 9%;
- oltre 15 reclami, decurtazione dell'incentivo del 15%.

Per i Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo rientranti nel Personale più rilevante, fermo restando quanto precede (condizioni di attivazione e logiche di distribuzione dei bonus pool, modalità di differimento e di valorizzazione in strumenti finanziari, applicazione della clausola di "clawback", espresso divieto di adottare strategie di copertura personale o di assicurazioni sulla retribuzione), è esclusa la possibilità di fissare obiettivi di natura economico-finanziaria. Viene inoltre fissato un tetto massimo tra remunerazione variabile e remunerazione complessiva pari al 25%.

Sistemi incentivanti a beneficio del restante personale dipendente.

L'eventuale incentivo che la Banca potrà nei prossimi anni prevedere per il restante Personale dipendente potrà essere regolato (per il 2015 non sono previsti sistemi incentivanti) in funzione di un premio di riferimento differenziato per ruolo; l'incentivo terrà conto dei risultati ottenuti a livello individuale o dall'unità di appartenenza, prevedendo il ricorso a valutazioni dei risultati conseguiti – osservati rispetto a indicatori quantitativi, ove disponibili - e alle modalità di raggiungimento degli stessi in termini di comportamenti e competenze dimostrate.

Per tale segmento di personale, non sono previsti meccanismi di differimento dell'incentivo, né di pagamento per mezzo di strumenti finanziari.

Per il personale appartenente alle Funzioni Aziendali di Controllo, il sistema incentivante dovrà basarsi su obiettivi correlati alla posizione ricoperta/rischi presidiati, dal cui raggiungimento deriva l'erogazione dell'incentivo. Per tali figure è esclusa l'assegnazione di obiettivi di natura economico-finanziaria; tuttavia sono previste, analogamente al restante Personale, le medesime condizioni di attivazione e di distribuzione dei bonus pool già illustrate, correlate a criteri di natura economica, finanziaria e/o patrimoniale.

Sistemi incentivanti a beneficio dei promotori finanziari non rientranti nel personale più rilevante.

Al fine della determinazione della componente "non ricorrente" del promotore finanziario rilevano i seguenti specifici indicatori di rischiosità operativa, all'uopo individuati dalla Banca, volti a promuovere la correttezza dei comportamenti e il collegamento con i rischi legali e reputazionali che possono ricadere sulla Banca, nonché idonei a favorire la conformità alle norme e la tutela e fidelizzazione della clientela:

- eventuali reclami ricevuti ed accolti dalla Banca inerenti l'operatività del promotore finanziario;
- partecipazione del promotore ai corsi di formazione organizzati dalla Banca e previsti dalle normative di settore;
- eventuali comunicazioni di sensibilizzazione inviate dalle strutture di controllo nei confronti dei promotori a seguito di verifiche ispettive o accertamenti vari.

Con riferimento ai promotori finanziari che svolgono ruoli di coordinamento, la Banca – fermo restando i criteri sopra richiamati – applica dei meccanismi ex post di correzione della componente variabile più restrittivi in base ad un principio di natura proporzionale all'incarico ricoperto. In particolare, gli indicatori di rischiosità operativa sono riferiti non solo al promotore "manager" ma anche al promotore coordinato.

Sono soggetti a claw back gli incentivi riconosciuti e/o pagati con riferimento alla performance dei due esercizi precedenti ai promotori finanziari per i quali siano accertati:

- comportamenti da cui è derivata una perdita significativa per la Banca;
- violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o, quando il soggetto è parte interessata, dell'articolo 53, commi 4 e ss., del Testo Unico Bancario o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione;
- comportamenti dolosi o di colpa grave a danno della Banca - comportamenti da cui è derivata una perdita significativa per la Banca.

Le regole contenute nella specifica sezione dedicata dalle nuove disposizioni Banca d'Italia a questa particolare categoria non si applicano ai promotori finanziari, non qualificati come personale più rilevante, che siano iscritti all'albo da meno di 3 anni e non abbiano precedentemente intrattenuto rapporti di lavoro con banche o intermediari finanziari non bancari.

6 OBBLIGHI DI INFORMATIVA

La policy conferma le prescrizioni contenute nelle nuove disposizioni Bankit in materia di obblighi di informativa al Pubblico, obblighi di trasmissione di dati alla Banca d'Italia e obblighi di informativa all'assemblea.

INFORMATIVA AL PUBBLICO

Verranno pubblicate sul sito Web dell'Istituto:

Le informazioni previste dall'art. 450 del Regolamento UE n. 575/2013 del 26 giugno 2013 CRR.

Le informazioni relative alla remunerazione complessiva del Presidente del CdA e di ciascun Membro, dell'Organo di Gestione, del Direttore Generale, dei direttori generali e dei vice direttori generali.

Le informazioni circa le modalità di attuazione delle nuove disposizioni.

INFORMATIVA ALLA BANCA D'ITALIA

All'organo di vigilanza verranno trasmesse due rilevazioni in conformità con l'art.75 della CRD IV:

La prima relativa al personale con remunerazione annua almeno pari a 1 milione di Euro;

La seconda riferita al personale nel suo complesso e al "personale più rilevante".

INFORMATIVA ALL'ASSEMBLEA

La Banca fornisce almeno annualmente all'Assemblea le stesse informazioni riguardanti i sistemi di remunerazione e incentivazione fornite al pubblico.

7 ALLEGATO A PERSONALE PIÙ RILEVANTE

7.1 CRITERI QUALITATIVI EX REG. DEL. UE N. 604/2014

CRITERI QUALITATIVI EX REG. DEL. UE N.604/2014	APPLICAZIONE IN BPPB
1. appartiene all'organo di gestione nella sua funzione di gestione	Componenti Comitato Esecutivo, Componenti CDA (non esecutivi), Direttore Generale
2. appartiene all'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica	Componenti Comitato Esecutivo, Componenti CDA (non esecutivi)
3. appartiene all'alta dirigenza	Direttore Generale ed i due Vice Direttori Generali
4. è responsabile di fronte all'organo di gestione per le attività della funzione indipendente di gestione dei rischi, della funzione di controllo della conformità o della funzione di audit interno	Responsabili Internal Audit, Compliance, Risk Management, Direzione Risorse
5. ha la responsabilità generale per la gestione dei rischi all'interno di un'unità operativa/aziendale ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 cui è stato distribuito capitale interno ai sensi dell'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE che rappresenti almeno il 2 % del capitale interno dell'ente («unità operativa/aziendale rilevante»)	<p>Premesso che ad oggi è preponderante il rischio di credito e che la distribuzione - presso l'unità operativa/aziendale di cui ha la responsabilità il risk taker - di capitale interno nella misura del 2% del capitale interno dell'ente è sostanzialmente assorbita dal rischio di credito, sono qualificati "personale più rilevante" a questi fini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Responsabile Direzione Crediti; b. Responsabile Direzione Finanza c. Responsabile Direzione Commerciale d. Responsabili Aree Territoriali <p>Si estende questa qualifica anche ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Responsabili Filiali Capogruppo Altamura, Bari, Gravina in Puglia e Taranto, sulla base dell'esito delle valutazioni in essere sulla allocazione del capitale interno della banca; f. Responsabile Servizio Gestione Credito Anomalo e Recupero <p>La individuazione si basa anche sulla considerazione che, per i suddetti, i poteri di delega o di influenza sul processo decisionale di altri integrano il 2% del capitale interno;</p>
6. è a capo di un'unità operativa/aziendale rilevante	Si ripropongono le stesse posizioni indicate al punto 5), ritenute unità operativa/aziendale rilevanti;

<p>7. ha responsabilità dirigenziali in una delle funzioni di cui al punto 4 o in un'unità operativa/aziendale rilevante e riferisce direttamente ad un membro del personale di cui al punto 4 o 5</p>	<p>Questo criterio non trova riscontro nella nostra realtà, atteso che gli eventuali dirigenti che rispondono direttamente ai capi funzione e di dipendenza rilevante non hanno responsabilità dirigenziali, vale a dire deleghe tali da avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio della banca;</p>
<p>8. ha responsabilità dirigenziali in un'unità operativa/aziendale rilevante e riferisce direttamente al membro del personale a capo di tale unità;</p>	<p>Responsabile Servizio Gestione Credito Anomalo e Recupero (in quanto risponde direttamente al Direttore Crediti), Responsabile Servizio Tesoreria Integrata, Ruolo Rete Manager Promotori Finanziari;</p>
<p>9. è a capo di una funzione responsabile per gli affari giuridici, le finanze, compresa la fiscalità e il budgeting, le risorse umane, la politica di remunerazione, le tecnologie dell'informazione o l'analisi economica;</p>	<p>Responsabili Direzioni Finanza, Contabilità e Bilancio, Risorse, Operations e Back Office, Responsabile Servizio Pianificazione, Responsabile Ufficio Consulenza Legale</p>
<p>10. è responsabile o è membro di un comitato responsabile della gestione di una categoria di rischio di cui agli articoli da 79 a 87 della direttiva 2013/36/UE diversa dal rischio di credito e dal rischio di mercato</p>	<p>Componenti Comitato Rischi ALM/Mercato/Liquidità;</p>
<p>11. in relazione alle esposizioni al rischio di credito di importo nominale per operazione corrispondente allo 0,5 % del capitale primario di classe 1 dell'ente e pari ad almeno 5 milioni di EUR, il membro:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. è responsabile dell'avvio delle proposte di concessione di credito o della strutturazione di prodotti di credito che possono produrre tali esposizioni al rischio di credito; o b. ha il potere di adottare, approvare o porre il veto su decisioni riguardanti tali esposizioni al rischio di credito; o c. è membro di un comitato che ha il potere di prendere le decisioni di cui alla lettera a) o b); 	<p>Punto a) Responsabili Team Terr.le di Erogazione del Credito, Responsabile Servizio Tesoreria Integrata;</p> <p>Punto b): nessuno</p> <p>Punto c):Componenti Comitato Esecutivo, Componenti CDA (non esecutivi) Componenti Comitato Crediti</p>
<p>12. in relazione a un ente a cui non si applica la deroga per piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 575/2013, il membro:</p> <ul style="list-style-type: none"> m. ha il potere di adottare, approvare o porre il veto sulle decisioni relative ad operazioni sul portafoglio di negoziazione che in totale soddisfano una delle seguenti soglie: i. in caso di applicazione del metodo standardizzato, il requisito di fondi propri per i rischi di mercato 	<p>Si ritiene ricorra soltanto il caso di cui alla lettera a), punto i), che, nella fattispecie, si identifica nel Responsabile della Direzione Finanza;</p>

POLITICHE DI REMUNERAZIONE ED INCENTIVAZIONE

<p>che rappresenta almeno lo 0,5 % del capitale primario di classe 1 dell'ente; o</p> <p>ii. in caso di approvazione del metodo dei modelli interni a fini regolamentari, almeno il 5 % del limite interno del valore a rischio dell'ente per le esposizioni del portafoglio di negoziazione al 99o percentile (intervallo di confidenza unilaterale); o</p> <p>b. è membro di un comitato che ha il potere di adottare le decisioni di cui alla lettera a);</p>	
<p>13. ha la responsabilità dirigenziale per un gruppo di membri del personale che hanno singolarmente il potere di impegnare l'ente in operazioni ed è soddisfatta una delle condizioni seguenti:</p> <p>a. la somma relativa a tali poteri è pari o superiore alla soglia di cui al punto 11), lettera a) o b), o al punto 12), lettera a), punto i);</p> <p>b. in caso di approvazione del metodo dei modelli interni a fini regolamentari, tali poteri sono pari o superiori al 5 % del limite interno del valore a rischio dell'ente per le esposizioni del portafoglio di negoziazione al 99o percentile (intervallo di confidenza unilaterale). Qualora l'ente non calcoli un valore a rischio a livello di tale membro del personale, sono sommati i limiti del valore a rischio del personale a lui sottoposto;</p>	<p>Punto a): Responsabili Aree Territoriali, Responsabile Servizio Gestione Credito Anomalo e Recupero;</p> <p>Punto b): Non ricorre il caso nella nostra realtà;</p>
<p>14. in relazione alle decisioni di approvare o vietare l'introduzione di nuovi prodotti, il membro:</p> <p>a. ha il potere di adottare tali decisioni; o</p> <p>b. è membro di un comitato che ha il potere di adottare tali decisioni;</p>	<p>Componenti Comitato Sviluppo Prodotti, poiché il relativo operato incide sugli esiti delle decisioni assunte da altri;</p>
<p>15. ha la responsabilità dirigenziale per un membro del personale che soddisfa uno dei criteri di cui ai punti da 1) a 14).</p>	<p>Direttore Generale, due VDG, Responsabili Direzioni Crediti, Finanza, Commerciale, Responsabili Aree Territoriali</p>

7.2 CRITERI QUANTITATIVI EX REG. DEL. UE N. 604/2014

CRITERI QUANTITATIVI EX REG. DEL. UE N.604/2014	APPLICAZIONE IN BPPB
<p>1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, si considera che un membro del personale ha un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente se è soddisfatto uno qualsiasi dei seguenti criteri quantitativi: a) gli è stata attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore a 500.000 EUR nel precedente esercizio finanziario; b) rientra nello 0,3 % del personale, arrotondato all'unità più vicina, cui è stata attribuita la remunerazione complessiva più elevata nel precedente esercizio finanziario; c) gli è stata attribuita nel precedente esercizio finanziario una remunerazione complessiva che è pari o superiore alla remunerazione complessiva più bassa attribuita ad un membro dell'alta dirigenza o soddisfa uno dei criteri di cui all'articolo 3, punti 1), 3), 5), 6), 8), 11), 12), 13) o 14).</p>	<p>Con riferimento all'art. 4, comma 1., lett. a), non ricorre il caso, poiché nessuno ha una remunerazione pari o superiore a 500.000 euro;</p>
<p>2. I criteri di cui al paragrafo 1 non si considerano soddisfatti se l'ente stabilisce che le attività professionali del membro del personale non hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente perché il membro o la categoria di personale di cui fa parte:</p> <p>a. esercita attività professionali e ha poteri solamente in un'unità operativa/aziendale che non è rilevante; o</p> <p>b. non ha alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante tramite le attività professionali svolte.</p>	<p>Con riferimento all'art. 4, comma 1., lett. b), si tratterebbe di n. 4 unità (pari allo 0,3% del personale cui è stata attribuita nel precedente esercizio finanziario la remunerazione complessiva più elevata). Il numero è ampiamente "coperto" dai risk takers qualificati tali in base agli standard qualitativi</p>
<p>3. La condizione di cui al paragrafo 2, lettera b), è valutata sulla base di criteri oggettivi, che tengano conto di tutti gli indicatori di rischio e di performance pertinenti utilizzati dall'ente per l'identificazione, la gestione e la sorveglianza dei rischi a norma dell'articolo 74 della direttiva 2013/36/UE, e sulla base dei doveri e dei poteri del membro del personale o della categoria di personale e del loro impatto sul profilo di rischio dell'ente rispetto all'impatto delle attività professionali dei membri del personale individuati in base ai criteri di cui all'articolo 3 del presente regolamento.</p>	<p>Con riferimento all'art. 4, comma 1., lett. c), si rimette a parte un elenco del personale cui è stata attribuita nel precedente esercizio finanziario una remunerazione complessiva pari o superiore a quella più bassa attribuita ad un membro dell'alta dirigenza o dei material risk takers individuati ai sensi degli standard qualitativi 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13 e 14. In proposito, ai sensi dell'art. 4, comma 2., si ritiene che questo personale non debba ritenersi compreso nel personale più rilevante poiché le relative attività professionali non hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio della Banca.</p>

- | | |
|--|--|
| <p>4. L'ente notifica all'autorità competente responsabile della vigilanza prudenziale l'applicazione del paragrafo 2 in relazione al criterio di cui al paragrafo 1, lettera a). La notifica espone la base sulla quale l'ente ha stabilito che il membro del personale in questione, o la categoria di personale alla quale appartiene, soddisfa una delle condizioni di cui al paragrafo 2 e, se del caso, include la valutazione effettuata dall'ente a norma del paragrafo 3.</p> | |
| <p>5. L'applicazione del paragrafo 2 da parte dell'ente nei confronti di un membro del personale cui è stata attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore a 750.000 EUR nel corso dell'esercizio precedente, o in relazione al criterio di cui al paragrafo 1, lettera b), è subordinata alla preventiva approvazione dell'autorità competente responsabile della vigilanza prudenziale dell'ente.</p> | |

POSIZIONE	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N.604/2014	NUMERO
COMPONENTI COMITATO ESECUTIVO	ART. 3.1 ART. 3.2 ART. 3.11 punto C)	6
COMPONENTI C.D.A.(NON ESECUTIVI)	ART. 3.1 ART. 3.2 ART. 3.11 punto C)	5
DIRETTORE GENERALE	ART. 3.1 ART. 3.3 ART. 3.10 ART. 3.11 punto C) ART. 3.15	1
VICE DIR. GENERALE AREA MERCATO	ART. 3.3 ART. 3.10 ART. 3.11 punto C) ART. 3.14 ART. 3.15	1
VICE DIR. GENERALE AREA OPERATIONS	ART. 3.3 ART. 3.10 ART. 3.15	1
RESPONSABILE FUNZIONE INTERNAL AUDIT	ART. 3.4 ART. 3.10	1
RESPONSABILE FUNZIONE COMPLIANCE	ART. 3.4 ART. 3.14	1
RESPONSABILE FUNZIONE RISK MANAGEMENT	ART. 3.4 ART. 3.10 ART. 3.11 punto C) ART. 3.14	1
RESPONSABILE DIREZIONE RISORSE	ART. 3.4 ART. 3.9	1
RESPONSABILE DIREZIONE CREDITI	ART. 3.5 ART. 3.6 ART. 3.11 punto C) ART. 3.15	1
RESPONSABILE DIREZIONE FINANZA	ART. 3.5 ART. 3.6 ART. 3.9 ART. 3.10 ART. 3.12 lettera A) punto I ART. 3.15	1

POLITICHE DI REMUNERAZIONE ED INCENTIVAZIONE

POSIZIONE	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N.604/2014	NUMERO
RESPONSABILE DIREZIONE COMMERCIALE	ART. 3.5 ART. 3.6 ART. 3.11 punto C) ART. 3.14 ART. 3.15	1
RESPONSABILI AREE TERRITORIALI	ART. 3.5 ART. 3.6 ART. 3.13 lettera A) ART. 3.15	4
RESPONSABILI FILIALI CAPOGRUPPO ALTAMURA, BARI, GRAVINA IN PUGLIA E TARANTO	ART. 3.5 ART. 3.6	4
RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE CREDITO ANOMALO E RECUPERO	ART. 3.5 ART. 3.6 ART. 3.8 ART. 3.11 punto C) ART. 3.13 lettera A)	1
RESPONSABILE SERVIZIO TESORERIA INTEGRATA	ART. 3.8 ART. 3.11 punto A)	1
RUOLO RETE MANAGER PROMOTORI FINANZIARI	ART. 3.8	1
RESPONSABILE DIREZIONE CONTABILITÀ E BILANCIO	ART. 3.9	1
RESPONSABILE DIREZIONE OPERATIONS E BACK OFFICE	ART. 3.9 ART. 3.14	1
RESPONSABILE SERVIZIO PIANIFICAZIONE	ART. 3.9 ART. 3.10 ART. 3.14	1
RESPONSABILE UFFICIO CONSULENZA LEGALE	ART. 3.9 ART. 3.14	1
RESPONSABILI TEAM TERRITORIALI DI EROGAZIONE DEL CREDITO	ART. 3.11 punto A)	4

N.B.: Tra il suindicato personale più rilevante figurano anche gli appartenenti ai seguenti comitati:

- Comitato Rischi ALM/Mercato/Liquidità (art. 3.10);
- Comitato Sviluppo Prodotti (art. 3.14);
- Comitato Crediti (art. 3.11 punto C, riferimento quest'ultimo utilizzato anche per altre posizioni).

RIEPILOGO EROGAZIONI ORGANI SOCIALI ANNO 2014

NOMINATIVO	ORGANO COLLEGALE	PERIODO	COMPENSO DA RIPARTO UTILI	CARICHE	GETTONI	RIMBORSI
STACCA dott. Michele	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	23/01/2014-31/12/2014		225.534,21	11.307,60	1.034,20
D'ANDREA dott. Giuseppe	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	01/01/2014-31/12/2014		59.999,99	12.363,52	
COLANGELO dott. Giovanni	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	01/01/2014-31/12/2014		26.465,73	12.169,12	677,28
CEGLIE dott. Benedetto	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	29/03/2014-31/12/2014			10.500,00	-
DIGIESI notaio Domenico	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	13/02/2014-31/12/2014			12.041,89	571,20
DILEO rag. Pietro	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	01/01/2014-31/12/2014			12.169,12	194,40
GIANNOLA prof. Adriano	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	01/01/2014-31/12/2014			5.403,80	1.159,88
NARDULLI dott. Salvatore	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	29/03/2014-31/12/2014			6.500,00	419,04
PATRONI GRIFFI avv. Leonardo	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	29/03/2014-31/12/2014			10.000,00	1.369,80
PRESTA dott. Antonello	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	01/01/2014-31/12/2014			14.169,12	3.980,09
SIMONE rag. Filippo	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	01/01/2014-31/12/2014			12.446,08	831,60
DE VITO dott. Antonio	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	01/01/2014-30/01/2014		2.465,75	542,28	51,84
DI CIOMMO prof. avv. Francesco	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	01/01/2014-28/03/2014			903,80	1.275,84

NOMINATIVO	ORGANO COLLEGALE	PERIODO	CARICHE	GETTONI	RIMBORSI
BARBARA prof. Avv. Giovanni	COLLEGIO SINDACALE	29/03/2014-31/12/2014	38.082,19		
BASILE dott. Pasquale (*)	COLLEGIO SINDACALE	01/01/2014-31/12/2014	21.778,62	4.880,52	1.255,35
LATORRE dott. Cosimo Damiano (*)	COLLEGIO SINDACALE	01/01/2014-31/12/2014	33.196,30	4.519,00	4.474,63
TRICARICO Dott. Filippo (*)	COLLEGIO SINDACALE	01/01/2014-31/12/2014	25.574,78	4.699,76	1.125,75
TUCCI dott. Vincenzo (*)	COLLEGIO SINDACALE	01/01/2014-31/12/2014	21.778,62	4.699,76	1.738,47
MARTURANO dott. Anna Maria (*)	COLLEGIO SINDACALE	01/01/2014-05/03/2014	3.702,04	2.892,16	1.232,06
PIZZI dott. Giancarlo Angelo	COLLEGIO SINDACALE	05/03/2014-28/03/2014	2.037,33	1.446,08	333,87

* I COMPENSI PER LA CARICA SONO COMPRESIVI DEL CONGUAGLIO ANNO 2013

REMUNERAZIONE DIREZIONE GENERALE ANNO 2014

FUNZIONE AZIENDALE	REMUNERAZIONE FISSA	REMUNERAZIONE VARIABILE
Dott. Alessandro M. PIOZZI Direttore Generale	€ 400.054	€ 31.748
Dott. Francesco P. ACITO Vice Direttore Generale Vicario - da 05-2014	€ 178.805	€ 2.629
Dott. Vittorio SORGE Vice Direttore Generale - da 10-2014	€ 45.874	€ 4.990
Dott. Domenico LONGO Vice Direttore Generale Vicario - fino a 05-2014	€ 69.825	€ 1.814
Dott. Andrea MONTI Vice Direttore Generale - fino a 05-2014	€ 67.330	€ 2.630

La presente tabella è stata predisposta ai sensi del 7° aggiornamento del 18 novembre 2014 (Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione) alla circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013.

PARTE ORDINARIA

PUNTO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Adeguamento del Regolamento
Assembleare alle modifiche
statutarie oggetto di esame
in Parte Straordinaria.

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA società cooperativa per azioni – Sede Legale e Direzione Generale: Via O. Serena n. 13, 70022 Altamura (BA) – Telefono: 0808710111 – Fax: 0808710714 - BIC-SWIFT:BPDMIT3B – www.bppb.it – Iscrizione all'Albo delle Banche 05293.6 – Codice fiscale e Partita IVA: 00604840777 – Numero di iscrizione al Registro delle imprese: n. 5585 di Matera – Iscrizione all'Albo Società Cooperative (sezione Cooperative diverse, cat. altre cooperative) n. A159699 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Capitale Sociale e Riserve: Euro 319.866.797 al 31/12/2014

SOMMARIO

	CAPO PRIMO – Disposizioni preliminari	68
ART 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	68
ART 2	AVVISO DI CONVOCAZIONE	68
<hr/>		
	CAPO SECONDO – Costituzione dell'Assemblea	69
ART 3	INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA	69
ART 4	RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA	69
ART 5	ACCESSO AI LOCALI IN CUI SI SVOLGE L'ASSEMBLEA	69
ART 6	FORMALITÀ PRELIMINARI	70
ART 7	SVOLGIMENTO DEI LAVORI	71
<hr/>		
	CAPO TERZO – Discussione	72
ART 8	ILLUSTRAZIONE DEGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO	72
ART 9	DISCUSSIONE	72
ART 10	POTERI DEL PRESIDENTE	72
ART 11	CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE	73
ART 12	RIAMMISSIONE DEGLI ESCLUSI	73
<hr/>		
	CAPO QUARTO – Candidature per la nomina alle cariche sociali	74
ART 13	AMMINISTRATORI	74
ART 14	SINDACI	74
ART 15	PROBIVIRI	75
ART 16	VERIFICA DELLE CANDIDATURE E PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE DI VOTO	75
<hr/>		
	CAPO QUINTO – Modalità di votazione	76
ART 17	VOTAZIONE PALESE	76
ART 18	VOTAZIONE SULLE CARICHE SOCIALI	76
ART 19	CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI	77
<hr/>		
	CAPO SESTO – Disposizioni finali	78
ART 20	NORME FINALI - MODIFICHE AL REGOLAMENTO	78

CAPO PRIMO DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto, il funzionamento delle Assemblee ordinarie e straordinarie della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, nonché le modalità di candidatura alle cariche sociali e le modalità di elezione da parte dell'Assemblea.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si intendono qui integralmente richiamate le norme di legge e di Statuto della Società.

Il presente Regolamento è composto di 20 articoli.

ART. 2 AVVISO DI CONVOCAZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto, l'avviso di convocazione dell'Assemblea riporta:

- A. il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- B. la data e l'ora di convocazione;
- C. le materie poste all'ordine del giorno;
- D. le modalità di esercizio del voto per corrispondenza o, ove ammesso, mediante altri mezzi di telecomunicazione e il testo, per esteso, delle deliberazioni da adottare;
- E. le schede di voto utilizzabili per l'esercizio del voto per corrispondenza o, in mancanza, le modalità attraverso cui i Soci possono richiedere ed ottenere le medesime;
- F. l'eventuale data per la seconda convocazione e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge;
- G. le modalità per prendere parte all'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato, nei modi previsti dalla legge, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

CAPO SECONDO

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

ART. 3 INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esercitarvi i diritti di voto i Soci iscritti nel libro dei soci secondo le modalità e i termini fissati dallo Statuto e riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, pubblicato nei modi di legge e con le altre formalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea devono esibire agli incaricati della Banca, all'ingresso dei locali designati per l'adunanza, il proprio biglietto di ammissione, e le eventuali deleghe, unitamente a un valido documento di identità.

Dai biglietti di ammissione viene staccata una contromatrice di controllo, che viene riconsegnata al Socio per l'esercizio del diritto di voto.

All'Assemblea non possono assistere persone diverse dai Soci, salvo quelle invitate dal Presidente, che informa della loro presenza l'Assemblea in apertura di adunanza.

ART. 4 RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La rappresentanza in Assemblea è disciplinata dalle norme di legge e dello Statuto.

Le deleghe devono essere compilate a norma di legge. Eventuali formalità per l'autenticazione delle deleghe sono indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Ciascun Socio può essere portatore di massimo dieci deleghe. Non è ammessa la rappresentanza da parte di chi non è Socio, anche se munito di procura generale, salvo i casi di rappresentanza legale o necessaria.

Non possono essere rilasciate deleghe ad Amministratori, Sindaci o Dipendenti della Società, i quali possono rappresentare solo i minori e gli incapaci sui quali esercitano la potestà o la tutela.

I rappresentanti non sono però eleggibili in tale veste alle cariche sociali.

In caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea, decide inappellabilmente, a termini di Statuto, il Presidente dell'Assemblea.

ART. 5 ACCESSO AI LOCALI IN CUI SI SVOLGE L'ASSEMBLEA

All'esito degli adempimenti di cui al precedente art. 2, ciascun Socio è ammesso nell'area assembleare, per tale intendendosi tanto la sala dell'Assemblea quanto gli ambienti ad essa annessi, nei quali tramite strumenti audio-visivi è resa manifesta l'attività che viene svolta nella sala assembleare.

I Soci che per qualsiasi ragione si allontanano dall'area assembleare sono tenuti a comunicarlo agli incaricati e ad esibire nuovamente la contromatrice di controllo di cui all'art. 3 al fine di essere riammessi.

All'interno dell'area assembleare è fatto espresso divieto, tanto ai Soci partecipanti quanto ad eventuali invitati, di utilizzare apparecchi fotografici, video o similari, strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile.

In deroga a quanto precede e per esigenze di pubblica informazione, il Presidente può ammettere giornalisti, fotografi e/o troupe radio televisive.

ART. 6 FORMALITÀ PRELIMINARI

All'ora fissata nell'avviso di convocazione, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, colui che lo sostituisce ai sensi di Statuto.

In mancanza, la presidenza dell'Assemblea è assunta da persona designata a maggioranza semplice dagli intervenuti.

Il Presidente fa constare preliminarmente a verbale:

- A. la presenza e il nominativo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- B. l'eventuale presenza all'adunanza di categorie di soggetti non Soci (es. invitati, dipendenti non Soci, stampa);
- C. se l'Assemblea è tenuta mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, verificando la presenza delle condizioni a tal fine previste dalla legge e dallo Statuto, avuto particolare riguardo all'idoneità dei collegamenti audio-video o telematici, alla possibilità di identificare i Soci partecipanti a distanza, nonché alla possibilità, per gli stessi, di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione e di esprimere il voto nelle deliberazioni;
- D. in base agli elenchi di iscrizione e ai biglietti di ammissione ritirati all'ingresso dagli incaricati, nonché alle schede di voto fatte pervenire dai Soci per corrispondenza, il numero complessivo dei Soci presenti e il numero di voti cui essi hanno diritto.

Accertate le condizioni di validità previste dallo Statuto per ciascun tipo di Assemblea, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno, aprendone i lavori; in caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'adunanza, la dichiara non validamente costituita e la rinvia a nuova o successiva convocazione.

Il Presidente, accertato che l'Assemblea è validamente costituita, dà lettura dell'avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a termini di legge.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario, salvo che nel caso di assemblee straordinarie, o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui tale funzione è svolta da un notaio da lui designato.

Il segretario dell'Assemblea può essere assistito da persone di propria fiducia e avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione unicamente quale ausilio nella predisposizione del verbale.

ART. 7 SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Al fine di garantire un ordinato ed efficiente svolgimento dei lavori, il Presidente può:

- A. farsi assistere da componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dal notaio incaricato (ove presente), dal Direttore Generale, ovvero da altro personale della Banca;
- B. avvalersi della collaborazione di persone di propria fiducia per verificare che i presenti abbiano i requisiti necessari per partecipare all'Assemblea e risolvere eventuali contestazioni.

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, l'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i Soci intervenuti due o più scrutatori anche per l'approvazione e sottoscrizione del verbale. Inoltre, per un ordinato e celere svolgimento dei lavori e delle operazioni di voto ed in considerazione del numero dei Soci presenti in proprio e per delega, il Presidente può proporre all'Assemblea la nomina di un numero adeguato di Soci in qualità di assistenti degli scrutatori.

I lavori dell'Assemblea si svolgono, di regola, in un'unica adunanza.

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una riunione, il Presidente, a norma dell'art. 28 dello Statuto, può aggiornare i lavori dell'Assemblea; a tal fine, contemporaneamente fissa il giorno e l'ora della riunione per la prosecuzione dei lavori entro l'ottavo giorno successivo, comunicandolo all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva riunione, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

CAPO TERZO DISCUSSIONE

ART. 8 ILLUSTRAZIONE DEGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte alla approvazione dell'Assemblea.

Al fine di garantire una più efficiente trattazione e una più ordinata discussione, il Presidente può, con l'approvazione dell'Assemblea:

- A. variare l'ordine di trattazione degli argomenti rispetto a quello risultante dall'avviso di convocazione;
- B. procedere alla trattazione congiunta di più argomenti connessi, da sottoporre a votazione congiunta o separata;
- C. disporre che la votazione avvenga al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, anziché punto per punto.

ART. 9 DISCUSSIONE

Dopo l'illustrazione di ciascun argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara aperta la discussione e dà la parola a coloro che ne abbiano fatto richiesta.

Ogni Socio ha diritto a prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione ed esprimere le proprie opinioni.

Gli interventi devono essere strettamente attinenti all'argomento in discussione.

Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono e il Direttore Generale, rispondono ai Soci dopo ciascun intervento ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ciascuna materia all'ordine del giorno. Ogni Socio ha la possibilità di fare un solo intervento sull'argomento in discussione, salvo un'ulteriore dichiarazione di voto di brevissima durata. Il Presidente, considerato il numero degli interventi previsti, l'oggetto e l'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, fissa il periodo di tempo a disposizione di ciascun Socio per svolgere il proprio intervento.

Scaduto il periodo di tempo assegnato, il Presidente invita l'oratore a concludere. Se l'invito non viene accolto, il Presidente provvede a togliergli la parola. Gli interventi sono verbalizzati, a norma dell'art. 2375 cod.civ., dal Segretario dell'Assemblea.

ART. 10 POTERI DEL PRESIDENTE

Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea, al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori. A questi effetti egli può disporre un servizio d'ordine assolto da personale ausiliario appositamente incaricato, dotato di segno di riconoscimento.

Il Presidente può togliere la parola agli intervenuti nei casi seguenti:

- A. qualora il Socio parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo la scadenza del tempo assegnatogli;
- B. previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- C. nel caso in cui il Socio pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose o inciti alla violenza o al disordine.

Qualora uno o più Soci impediscano ad altri di articolare il proprio intervento, oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li invita all'osservanza del Regolamento. Se l'ammonizione risulta vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione, avvalendosi degli incaricati del servizio d'ordine.

ART. 11 CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Esauriti gli interventi, le repliche e le risposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun Socio, anche se precedentemente iscritto, potrà prendere la parola, salvo che per richiamo allo Statuto e/o al Regolamento.

ART. 12 RIAMMISSIONE DEGLI ESCLUSI

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 10 e procede alla verifica del numero legale dei presenti, in proprio, per delega, a distanza o votanti per corrispondenza.

I provvedimenti di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.

CAPO QUARTO CANDIDATURE PER LA NOMINA ALLE CARICHE SOCIALI

ART. 13 AMMINISTRATORI

Alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste, che possono essere presentate dai Soci ovvero dal Consiglio, con le modalità previste dallo Statuto.

ART. 14 SINDACI

Alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale si procede sulla base di candidature, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione ovvero da ciascun interessato (Socio o non Socio) che ne faccia richiesta, con le seguenti modalità:

- A. la candidatura deve essere depositata presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e deve specificare se è riferita alla carica di Presidente, di componente effettivo o di componente supplente del Collegio Sindacale;
- B. ciascuna candidatura presentata da soggetti diversi dal Consiglio di Amministrazione deve essere sottoscritta da almeno 500 (cinquecento) Soci, qualunque sia la partecipazione al capitale da essi detenuta;
- C. i Soci sottoscrittori, al momento della presentazione della candidatura devono essere iscritti al libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e avere diritto di intervenire e di votare in Assemblea, secondo quanto risulta dai certificati di partecipazione al sistema di gestione accentrata, depositati unitamente alla candidatura;
- D. le sottoscrizioni dei Soci devono essere autenticate ai sensi di legge o da personale della Società a ciò autorizzato;
- E. ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola candidatura e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per nessuna candidatura.

Unitamente alla candidatura, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere presentati, a pena di ineleggibilità:

- a. il curriculum professionale del candidato;
- b. la dichiarazione con cui il candidato, sotto la propria responsabilità e con firma autenticata ai sensi di legge o da personale della Società a ciò autorizzato, attesta l'inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai sensi di legge e di Statuto ai fini dell'assunzione della carica, compresi quelli di indipendenza.

ART. 15 PROBIVIRI

I componenti del Collegio dei Probiviri vengono nominati dall'Assemblea, sulla base di candidature, presentate dal Consiglio di Amministrazione o da ciascun interessato che abbia la qualità di socio, depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e accompagnate dalla dichiarazione con cui ogni candidato (sotto la propria responsabilità e con firma autenticata ai sensi di legge o da personale della Società a ciò autorizzato), attesta la inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità elencate all'art. 2382 del cod.civ.

A pena di inammissibilità della candidatura, ciascun proponente dovrà indicare se intenda candidarsi come probiviro effettivo o come probiviro supplente.

ART. 16 VERIFICA DELLE CANDIDATURE E PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE DI VOTO

Le candidature depositate senza l'osservanza dei termini e delle modalità prescritte dalle disposizioni che precedono sono dichiarate improponibili dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve dare tempestiva e motivata comunicazione scritta all'interessato la cui candidatura sia stata dichiarata improponibile.

Verificate le condizioni di proponibilità, il Presidente del Consiglio di Amministrazione curerà che vengano predisposte le schede di voto – secondo un modello uniforme e comunque distinte per le votazioni per il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri.

Inoltre:

- A. su ciascuna scheda da utilizzare per le votazioni per il Consiglio di Amministrazione saranno riportate tutte le liste di candidati, elencate in ordine di presentazione;
- B. su ciascuna scheda da utilizzare per le votazioni per il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri saranno indicati a stampa i nominativi dei candidati, elencati in ordine di presentazione delle relative candidature.

Ogni scheda sarà previamente vistata da due componenti del Collegio Sindacale.

CAPO QUINTO MODALITÀ DI VOTAZIONE

ART. 17 VOTAZIONE PALESE

A norma dell'art. 27 dello Statuto «*le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese*».

Per lo scrutinio palese, il Presidente può adottare uno dei seguenti metodi:alzata di mano o alzata e seduta, con prova e controprova. Coloro che intendono votare contro o astenersi devono fornire il proprio nominativo al Segretario dell'Assemblea per la verbalizzazione ai fini della legittimazione all'esercizio delle tutele previste dall'ordinamento.

Ove il Presidente lo ritenga necessario la votazione palese può essere effettuata tramite la conta analitica dei voti dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti attraverso le postazioni installate in sala.

Ai fini dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza – o, ove ammesso, mediante altri mezzi di telecomunicazione – sono comunque predisposte apposite schede di voto, contenenti per esteso il testo delle deliberazioni da adottare.

Le schede di voto trasmesse per corrispondenza dovranno pervenire presso la sede sociale entro il secondo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

ART. 18 VOTAZIONE SULLE CARICHE SOCIALI

Qualora su proposta del Presidente l'Assemblea deliberi di procedere con la votazione palese anche per la nomina delle cariche sociali, le liste o i candidati vengono votati uno per volta secondo le modalità descritte nell'art. 25 dello statuto.

Per la votazione a scrutinio segreto, valgono le regole di seguito indicate.

Le liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione e i nominativi dei candidati alle cariche di componenti il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri sono indicati in apposita locandina affissa nei locali dell'Assemblea e in prossimità del seggio.

Prima di procedere alle votazioni, il Presidente dell'Assemblea dà lettura delle liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione e dei nominativi dei candidati alle cariche di componenti il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri la cui candidatura è stata ritenuta proponibile e ne illustra sinteticamente il *curriculum*.

Il seggio per le votazioni viene aperto subito dopo la illustrazione delle modalità di voto e viene chiuso all'orario comunicato all'Assemblea dal Presidente. Nel frattempo, l'Assemblea tratta gli altri punti all'ordine del giorno.

Durante le votazioni a scrutinio segreto, il Presidente curerà che ogni Socio possa esprimere il proprio voto sulle altre materie all'ordine del giorno.

Le schede costituiscono strumento per le votazioni e sono distribuite dal seggio elettorale. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

La votazione viene effettuata su schede distinte per il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri.

I Soci devono presentarsi al seggio muniti di documento di identità, del proprio biglietto di ammissione all'Assemblea e degli eventuali biglietti di ammissione comprovanti eventuali deleghe e/o rappresentanze legali. Per ciascun organo sociale da eleggere, a ciascun Socio verranno consegnate tante schede quanti sono i voti che può esprimere sulla base del biglietto di ammissione, delle eventuali deleghe di voto e delle rappresentanze legali.

Ad evitare che il Socio legittimamente impedito sia privato del diritto di voto, tale Socio – previa verbalizzazione da parte del Segretario dell'impedimento ed in analogia a quanto prevede il Testo Unico della legge per le elezioni della Camera dei Deputati – potrà esprimere il voto con l'aiuto di un Socio di sua fiducia, esclusi gli Amministratori, i Sindaci ed i Dipendenti della Banca. Nessun Socio può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una volta.

Ciascun votante può esprimere, mediante apposizione di un segno di croce e a pena d'invalidità della scheda:

- A. una sola preferenza – in favore di una delle liste presenti sulla scheda – per l'elezione del Consiglio di Amministrazione;
- B. un numero di preferenze non superiore al numero dei posti da ricoprire, per l'elezione del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri.

Ove non sia apposto alcun segno di scelta o nel caso in cui i segni di scelta siano superiori al numero dei posti da ricoprire la scheda sarà dichiarata nulla.

Coloro che intendono astenersi devono fornire il proprio nominativo al Segretario dell'Assemblea per la verbalizzazione ai fini della legittimazione all'esercizio delle ulteriori tutele previste dall'ordinamento.

Le operazioni di voto hanno inizio e terminano all'ora comunicata dal Presidente. Coloro che all'ora di chiusura delle operazioni di voto sono presenti presso il seggio, saranno ammessi a votare.

Tra più candidati alla carica di componente il Collegio Sindacale o il Collegio dei Probiviri che abbiano raccolto lo stesso numero di voti si intende eletto il più anziano di età. Nell'ipotesi in cui più liste presentate per l'elezione del Consiglio di Amministrazione raccolgano lo stesso numero di voti, si procederà a una nuova votazione di ballottaggio tra le liste che hanno avuto lo stesso numero di voti. Le schede dovranno essere depositate nelle urne appositamente predisposte per ciascun organo sociale.

Le schede di voto trasmesse per corrispondenza dovranno pervenire presso la sede sociale entro il secondo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

ART. 19 CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Trascorso il termine di tempo fissato dal Presidente per le votazioni, gli scrutatori effettuano lo scrutinio – computando, nei casi ammessi dallo Statuto, anche le schede di voto pervenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza o per corrispondenza – e redigono il relativo verbale.

Sulla base delle risultanze dello scrutinio, il Presidente proclama gli eletti.

Sono dichiarati eletti alla carica di Sindaco e di Probiviro coloro che avranno ottenuto la maggioranza relativa come previsto dallo Statuto. Per gli eletti nel Collegio Sindacale, si intenderà inoltre designato Presidente colui che, candidatosi a tale carica, avrà ottenuto il maggior numero dei voti.

CAPO SESTO
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 NORME FINALI - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori Assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci. Le modifiche hanno efficacia a decorrere dalla prima Assemblea successiva.

SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI—CODICE A.B.I.: 05385-0

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

~~DISPOSIZIONI DI VIGILANZA
IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GOVERNO
SOCIETARIO DELLE BANCHE~~

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA società cooperativa per azioni – Sede Legale: ~~Via Timmari n. 25, 75100 Matera~~ – e Direzione Generale: Via O. Serena n. 13, 70022 Altamura (BA) –

Telefono:

0808710111 – Fax: 0808710714 - BIC-SWIFT:BPDMIT3B – www.bppb.it – Iscrizione all'Albo delle Banche 05293.6 – Codice fiscale e Partita IVA: 00604840777 – Numero di iscrizione al Registro delle imprese: n.

5585 di Matera – Iscrizione all'Albo Società Cooperative (sezione Cooperative diverse, cat. altre cooperative) n. A159699 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Capitale sociale e Riserve: ~~Euro 373.186.354,00 al 31/12/2010~~ Euro 319.866.797 al 31/12/2014.

SOMMARIO

	CAPO PRIMO – Disposizioni preliminari	83
ART 1	<u>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</u>	83
ART 2	<u>AVVISO DI CONVOCAZIONE</u>	83
	CAPO SECONDO – Costituzione dell'Assemblea	84
ART 3	<u>INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA</u>	84
ART 4	<u>RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA</u>	84
ART 5	<u>ACCESSO AI LOCALI IN CUI SI SVOLGE L'ASSEMBLEA</u>	85
ART 6	<u>FORMALITÀ PRELIMINARI</u>	85
ART 7	<u>SVOLGIMENTO DEI LAVORI</u>	86
	CAPO TERZO – Discussione	87
ART 8	<u>ILLUSTRAZIONE DEGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO</u>	87
ART 9	<u>DISCUSSIONE</u>	87
ART 10	<u>POTERI DEL PRESIDENTE</u>	88
ART 11	<u>CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE</u>	88
ART 12	<u>RIAMMISSIONE DEGLI ESCLUSI</u>	89
	CAPO QUARTO – Candidature per la nomina alle cariche sociali	89
ART 13	<u>AMMINISTRATORI</u>	89
ART 14	<u>SINDACI</u>	89
ART 15	<u>PROBIVIRI</u>	91
ART 16	<u>VERIFICA DELLE CANDIDATURE E PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE DI VOTO</u>	92
	CAPO QUINTO – Modalità di votazione	93
ART 17	<u>VOTAZIONE PALESE</u>	93
ART 18	<u>VOTAZIONE SULLE CARICHE SOCIALI</u>	93
ART 19	<u>CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI</u>	95
	CAPO SESTO – Disposizioni finali	96
ART 20	<u>NORME FINALI - MODIFICHE AL REGOLAMENTO</u>	96

	CAPO PRIMO—Disposizioni preliminari	83
ART-1		83
	CAPO SECONDO—Costituzione dell'Assemblea	84
ART-2		84
ART-3		84
ART-4		85
ART-5		85
ART-6		85
ART-7		86
ART-8		86
ART-9		86
	CAPO TERZO—Discussione	87
ART-10		87
ART-11		87
ART-12		88
ART-13		88
ART-14		88
ART-15		88
ART-16		89
ART-17		89
	CAPO QUARTO—Candidature per la nomina alle cariche sociali	89
ART-18	(AMMINISTRATORI)	89
ART-19	(SINDACI)	90
ART-20	(PROBIVIRI)	91
ART-21		92
ART-22		92
ART-23		92
ART-24		92
	CAPO QUINTO—Modalità di votazione	93
ART-25	(VOTAZIONE PALESE)	93
ART-26	(VOTAZIONE SULLE CARICHE SOCIALI)	93
ART-27		95
	CAPO SESTO—Disposizioni finali	96
ART-28		96

CAPO PRIMO DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

ART. 1 IN OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina, in conformità all'art. a quanto previsto dall'art. 24 dello statuto Statuto, il presente Regolamento disciplina lo svolgimento funzionamento delle assemblee Assemblee ordinarie e straordinarie della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, nonché le modalità di candidatura alle cariche sociali e le modalità di elezione da parte dell'Assemblea.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si intendono qui integralmente richiamate le norme di legge e di statuto Statuto della Società.

Il presente Regolamento è composto di 2820 articoli.

ART. 2 AVVISO DI CONVOCAZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto, l'avviso di convocazione dell'Assemblea riporta:

- A. il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- B. la data e l'ora di convocazione;
- C. le materie poste all'ordine del giorno;
- D. le modalità di esercizio del voto per corrispondenza o, ove ammesso, mediante altri mezzi di telecomunicazione e il testo, per esteso, delle deliberazioni da adottare;
- E. le schede di voto utilizzabili per l'esercizio del voto per corrispondenza o, in mancanza, le modalità attraverso cui i Soci possono richiedere ed ottenere le medesime;
- F. l'eventuale data per la seconda convocazione e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge;
- G. le modalità per prendere parte all'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato, nei modi previsti dalla legge, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

CAPO SECONDO COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

ART. 2

ART. 3 LE MODALITÀ E I TERMINI PER L'ISCRIZIONE DEI SOCI CHE INTENDONO INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea ~~sono indicati nello statuto~~ ee di esercitarvi i diritti di voto i Soci iscritti nel libro dei soci secondo le modalità e i termini fissati dallo Statuto e riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, pubblicato nei modi di legge e con le altre formalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea devono esibire agli incaricati della Banca, all'ingresso dei locali designati per l'adunanza, il proprio biglietto di ammissione, e le eventuali deleghe, unitamente a un valido documento di identità.

Dai biglietti di ammissione viene staccata una contromatrice di controllo, che viene riconsegnata al ~~socio~~Socio per l'esercizio del diritto di voto.

All'Assemblea non possono assistere persone diverse dai ~~soci~~Soci, salvo quelle invitate dal Presidente, che informa della loro presenza l'Assemblea in apertura di adunanza.

~~Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soci iscritti secondo le modalità e i termini fissati.~~

ART. 3

ART. 4 RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La rappresentanza in Assemblea è disciplinata dalle norme di legge e dello ~~statuto~~Statuto:

Le deleghe devono essere compilate a norma di legge. Eventuali formalità per l'autenticazione delle deleghe sono indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Ciascun ~~socio~~Socio può essere portatore di massimo ~~tre~~dieci deleghe. Non è ammessa la rappresentanza da parte di chi non ~~socio~~ è Socio, anche se munito di procura generale, salvo i casi di rappresentanza legale o necessaria.

~~I rappresentanti non sono però eleggibili in tale veste alle cariche sociali.~~

~~Le deleghe non~~Non possono essere rilasciate deleghe ad Amministratori, Sindaci o Dipendenti della Società:

Gli Amministratori, i Sindaci e i Dipendenti, i quali possono rappresentare solo i minori e gli incapaci sui quali esercitano la potestà o la tutela.

I rappresentanti non sono però eleggibili in tale veste alle cariche sociali.

In caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea, decide inappellabilmente, a termini di statuto Statuto, il Presidente dell'Assemblea.

ART. 4

ART. 5 ~~CIASCUN SOCIO È AMMESSO, ACCESSO AI SENSI DEL LOCALI IN CUI SI SVOLGE L'ASSEMBLEA~~

All'esito degli adempimenti di cui al precedente articolo 3, art. 2, ciascun Socio è ammesso nell'area assembleare, per tale intendendosi per tale non soltanto la sala dell'Assemblea ma anche quanto gli annessi ambienti ad essa annessi, nei quali tramite amplificazione strumenti audio-visivi è resa manifesta l'attività che viene svolta nella sala assembleare.

I soci partecipanti all'Assemblea, ~~Soci~~ che per qualsiasi ragione si ~~allontanano~~ allontanano dall'area assembleare, sono tenuti a comunicarlo agli incaricati. ~~Per essere riammessi occorre e ad esibire di nuovo~~ nuovamente la contromatrice di controllo di cui all'art. 23 al fine di essere riammessi.

~~Non possono essere utilizzati nell'area~~ All'interno dell'area assembleare, ~~né da soci è fatto espresso divieto, tanto ai Soci~~ partecipanti né dagli invitati, di utilizzare apparecchi fotografici o, video o similari, strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile.

Per in deroga a quanto precede e per esigenze di pubblica informazione, il Presidente, ~~in deroga~~, può ammettere giornalisti, fotografi e/o troupe radiotelevisive.

ART. 5

ART. 6 FORMALITÀ PRELIMINARI

All'ora fissata nell'avviso di convocazione, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, colui che ~~per statuto~~ lo sostituisce ai sensi di Statuto.

In mancanza, la presidenza dell'Assemblea è assunta da persona designata a maggioranza semplice dagli intervenuti.

Il Presidente ~~elabora~~ ifa constare preliminarmente a verbale:

A. la presenza e il nominativo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale presenti;

A. B. l'eventuale presenza all'adunanza di categorie di soggetti non Soci (es. invitati, dipendenti non Soci, stampa);

ART. 6

Il Presidente ~~può farsi assistere nello svolgimento dei lavori da componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dal Direttore Generale.~~

C. In se l'Assemblea è tenuta mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, verificando la presenza delle condizioni a tal fine previste dalla legge e dallo Statuto, avuto particolare riguardo all'idoneità dei collegamenti audio-video o telematici, alla possibilità di identificare i Soci partecipanti a distanza, nonché alla possibilità, per gli stessi, di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione e di esprimere il voto nelle deliberazioni;

B. D. in base agli elenchi di iscrizione e ai biglietti di ammissione ritirati all'ingresso dagli incaricati, il Presidente constata nonché alle schede di voto fatte pervenire dai Soci per corrispondenza, il numero complessivo dei soci Soci presenti e il numero ~~dei~~ dei voti cui essi hanno diritto.

Constatato il verificarsi delle ~~Accertate~~ Le condizioni - di - validità - previste - dallo ~~statuto~~ Statuto per ciascun tipo di Assemblea, il Presidente dichiara che l'Assemblea è validamente costituita e ~~sono aperti~~ è aperta ~~attenta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno, aprendone~~ i lavori; in caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'adunanza, la dichiara ~~deserta non validamente costituita~~ e la rinvia ~~ad altra~~ a nuova o successiva convocazione.

ART. 7

Il Presidente, accertato che l'Assemblea è validamente costituita, dà lettura dell'avviso di convocazione pubblicato sulla ~~gazzetta ufficiale~~ Gazzetta Ufficiale a termini di legge.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario, salvo che nel caso di assemblee straordinarie, o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui tale funzione ~~è assunta~~ è svolta da un notaio ~~da lui designato~~ da lui designato.

Il segretario dell'Assemblea può essere assistito da persone di propria fiducia e avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione unicamente quale ausilio nella predisposizione del verbale.

ART. 8

ART. 7 SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Al fine di garantire un ordinato ed efficiente svolgimento dei lavori, il Presidente si avvale può:

A. farsi assistere da componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dal notaio incaricato (ove presente), dal Direttore Generale, ovvero da altro personale della Banca;

A- B. avvalersi della collaborazione di persone di propria fiducia per verificare che i presenti abbiano i requisiti necessari per partecipare all'Assemblea e risolvere eventuali contestazioni.

Ai - sensi - dell'art. - 25 - dello ~~statuto~~ Statuto, l'Assemblea, - su - proposta - del - Presidente, - nomina - fra - i ~~soci~~ Soci intervenuti due o più scrutatori anche per l'approvazione e sottoscrizione del verbale. Inoltre, per un ordinato e celere svolgimento dei lavori e delle operazioni di voto ed in considerazione del numero dei ~~soci~~ Soci presenti in proprio e per delega, il Presidente può proporre all'Assemblea la nomina di un numero adeguato di ~~soci~~ Soci in qualità di assistenti degli scrutatori.

ART. 9

I lavori dell'Assemblea si svolgono, di regola, in un'unica adunanza.

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una riunione, il Presidente, a norma dell'art. 28 dello ~~statuto~~ Statuto, può aggiornare i lavori dell'Assemblea; a tal fine, contemporaneamente fissa il giorno e l'ora della riunione per la prosecuzione dei lavori entro l'ottavo giorno successivo, comunicandolo all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva riunione, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

CAPO TERZO DISCUSSIONE

ART. 10

ART. 8 ILLUSTRAZIONE DEGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte alla approvazione dell'Assemblea. ~~L'ordine degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato, su proposta del Presidente con l'approvazione dell'Assemblea.~~

~~Net porre in Al fine di garantire una più efficiente trattazione e una più ordinata discussione argomenti e proposte, il Presidente può disporre che alcuni, con l'approvazione dell'Assemblea:~~

- A. ~~variare l'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine rispetto a quello risultante dall'avviso di convocazione;~~
- B. ~~procedere alla trattazione congiunta di più argomenti connessi, da sottoporre a votazione congiunta o separata;~~
- A. C. ~~disporre che la votazione avvenga al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno siano trattati congiuntamente e poi votati separatamente, anziché punto per punto.~~

ART. 11

ART. 9 DISCUSSIONE

Dopo l'illustrazione di ciascun argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara aperta la discussione e dà la parola a coloro che ne abbiano fatto richiesta.

Ogni ~~socio~~Socio ha diritto a prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione ed esprimere le proprie opinioni.

Gli interventi devono essere strettamente attinenti all'argomento in discussione.

~~Coloro che intendono intervenire devono chiederlo al Presidente dopo la lettura dello specifico argomento all'ordine del giorno, ma prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sul relativo argomento.~~

Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono e il Direttore Generale, rispondono ai ~~soci~~Soci dopo ciascun intervento ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ciascuna materia all'ordine del giorno. Ogni ~~socio~~Socio ha la possibilità di fare un solo intervento sull'argomento all'ordine del giorno in discussione, salvo un'ulteriore dichiarazione di voto di brevissima durata. Il Presidente, considerato il numero degli interventi previsti, dell'oggetto l'oggetto e dell'importanza l'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, fissa il periodo di tempo a disposizione di ciascun ~~socio~~Socio per svolgere il proprio intervento.

Scaduto il periodo di tempo assegnato, il Presidente invita l'oratore a concludere. Se l'invito non viene accolto, il Presidente provvede a togliergli la parola. Gli interventi sono verbalizzati, a norma dell'art. 2375 cod.civ., dal Segretario dell'Assemblea.

ART. 12

ART. 10 POTERI DEL PRESIDENTE

Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea, al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori.

A questi effetti può togliere anche la parola nei casi seguenti:

— qualora il Socio parli senza averne facoltà o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;

A. egli previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;

nel caso in cui il socio pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose;

nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

ART. 13

Il Presidente può disporre un servizio d'ordine assolto da personale ausiliario appositamente incaricato, dotato di segno di riconoscimento.

Il Presidente può togliere la parola agli intervenuti nei casi seguenti:

B. qualora il Socio parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo la scadenza del tempo assegnatogli;

B: C. previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;

ART. 14

D. nel caso in cui il Socio pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose o inciti alla violenza o al disordine.

Qualora uno o più soci/Soci impediscano ad altri di articolare il proprio intervento, oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li invita all'osservanza del regolamento.

Regolamento. Se l'ammonizione risulta vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione, avvalendosi degli incaricati del servizio d'ordine.

ART. 15

ART. 11 CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Esauriti gli interventi, le repliche e le risposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun socio/Socio, anche se precedentemente iscritto, potrà prendere la parola, salvo che per richiamo allo statutoStatuto e/o al regolamentoRegolamento.

ART. 16

ART. 12 RIAMMISSIONE DEGLI ESCLUSI

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. ~~13~~ 10 e procede alla verifica del numero legale dei presenti, in proprio, per delega, a distanza o votanti per corrispondenza.

I provvedimenti di cui agli ~~articoli 11, 12~~ artt. 9 e 1310 del presente regolamento, Regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.

ART. 17

Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

CAPO QUARTO

CANDIDATURE PER LA NOMINA ALLE CARICHE SOCIALI

ART. 18 ~~(AMMINISTRATORI)~~

Come disposto dall'art. 24 dello statuto, le candidature alle cariche sociali sono proposte dal

ART. 13 AMMINISTRATORI

Alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione nonché si procede sulla base di liste, che possono essere presentate dai Soci ovvero dal Consiglio, con le modalità previste dallo Statuto.

ART. 14 SINDACI

Alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale si procede sulla base di candidature, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione ovvero da ciascun socio interessato (Socio o non Socio) che ne faccia richiesta, con le seguenti modalità:

I soci che intendano proporre autonomamente la propria candidatura devono farlo nel mese di febbraio di ogni anno mediante invio con raccomandata A/R indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione di un plico contenente la documentazione più avanti specificata. Nello stesso mese di febbraio il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a depositare presso la Segreteria di Presidenza copia della delibera consiliare indicante i nominativi dei candidati che il Consiglio stesso proporrà all'Assemblea.

A. Ogni socio interessato a proporre autonomamente la propria candidatura, deve essere sostenuto da almeno 150

soci. L'interessato ed i suoi sostenitori devono essere la candidatura deve essere depositata presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e deve specificare se è riferita alla carica di Presidente, di componente effettivo o di componente supplente del Collegio Sindacale;

B. ciascuna candidatura presentata da soggetti diversi dal Consiglio di Amministrazione deve essere sottoscritta da almeno 500 (cinquecento) Soci, qualunque sia la partecipazione al capitale da essi detenuta;

i Soci sottoscrittori, al momento della presentazione della candidatura devono essere iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni antecedenti la data in prima convocazione dell'Assemblea.

A. C. L'aspirante candidato deve depositare,) giorni e avere diritto di intervenire e di votare in Assemblea, secondo quanto risulta dai certificati di partecipazione al sistema di gestione accentrata, depositati unitamente alla candidatura;

D. 1—e sottoscrizioni dei Soci devono essere autenticate ai sensi di legge o da personale della Società a ciò autorizzato;

E. ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola candidatura e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per nessuna candidatura.

Unitamente alla candidatura, entro il proprio termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere presentati, a pena di ineleggibilità:

a. il curriculum professionale del candidato;

b. 2.—la dichiarazione con cui il candidato, sotto la propria responsabilità e con firma autenticata da un Funzionario della Banca o da Pubblico Ufficiale, il socio ai sensi di legge o da personale della Società a ciò autorizzato, attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità (art. 2382 e ss. Cod. Civ.); o ineleggibilità, nonché la sussistenza del possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed prescritti ai sensi di legge e di Statuto ai fini dell'assunzione della carica, compresi quelli di indipendenza prescritti dall'art. 26 del Testo Unico Bancario, dalle Istruzioni di Vigilanza di Bankitalia (tit. II, cap. 2), dalla normativa vigente e dallo Statuto;

3.—la dichiarazione con cui il socio attesta la sussistenza o meno della propria condizione di indipendenza, ai sensi dell'art. 30, co. IV°, dello statuto;

4.—l'elenco dei soci sostenitori con le firme autenticate da un Funzionario della Banca o da un Pubblico Ufficiale;

Nel caso in cui la nomina di cariche sociali risulti all'ordine del giorno di Assemblea diversa da quella ordinaria annuale prevista per l'approvazione del bilancio, i termini e la modalità per la presentazione delle candidature di cui al presente articolo, saranno indicati sul sito internet della Banca, nella sezione "Soci," almeno 30 giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea e divulgati presso tutte le filiali della Banca.

ART. 19 (SINDACI)

Le candidature per il Collegio Sindacale sono proposte dal Consiglio di Amministrazione nonché da ciascun interessato (socio o non socio) che ne faccia richiesta:

Coloro che intendano proporre autonomamente la propria candidatura devono farlo nel mese di febbraio di ogni anno mediante invio con raccomandata A/R indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione di un plico contenente

la documentazione più avanti specificata:

Netto stesso mese di febbraio il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a depositare presso la Segreteria di Presidenza copia della delibera consiliare indicante i nominativi dei candidati che il Consiglio stesso proporrà all'Assemblea per il Collegio Sindacale.

Ogni interessato deve proporre la propria candidatura, sostenuta da almeno 150 soci iscritti in libro soci almeno novanta giorni antecedenti la data in prima convocazione dell'Assemblea.

Nella proposta deve essere specificato se l'interessato intende candidarsi a Presidente o a componente effettivo o a componente supplente del Collegio Sindacale.

Ciascun interessato a proporre autonomamente la propria candidatura deve depositare, unitamente alla stessa:

1. il proprio curriculum professionale;
2. la dichiarazione con cui, sotto la propria responsabilità e con firma autenticata da un Funzionario della Banca o da un Pubblico Ufficiale, il candidato attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità (art. 2399 e ss. Cod. Civ.), nonché la sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dall'art. 26 del Testo Unico Bancario, dalle Istruzioni di Vigilanza di Bankitalia (tit. II, cap. 2), dalla normativa vigente e dallo Statuto;
3. l'elenco dei soci sostenitori con le firme autenticate da un Funzionario della Banca o da un Pubblico Ufficiale.

Nel caso in cui la nomina di cariche sociali risulti all'ordine del giorno di Assemblea diversa da quella ordinaria annuale prevista per l'approvazione del bilancio, i termini e la modalità per la presentazione delle candidature di cui al presente articolo, saranno indicati sul sito internet della Banca, nella sezione "Soci," almeno 30 giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea e divulgati presso tutte le filiali della Banca.

ART. 20 (PROBIVIRI)

ART. 15 PROBIVIRI

I componenti il Collegio dei Probiviri vengono nominati dall'Assemblea, sulla base di candidature, presentate alla Presidenza della Banca nel mese di febbraio di ogni anno presentate dal Consiglio di Amministrazione o da ciascun interessato che abbia la qualità di Socio, depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e accompagnate dalla dichiarazione con cui ogni candidato (sotto la propria responsabilità e con firma autenticata da un Funzionario ai sensi di legge o da personale della Banca o da Pubblico Ufficiale Società a ciò autorizzato), attesta la inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità elencate all'art. 2382 e. ed el cod. civ.

A pena di inammissibilità della candidatura, ciascun proponente dovrà indicare se intenda candidarsi come probiviro effettivo o come probiviro supplente.

Nel caso in cui la nomina di cariche sociali risulti all'ordine del giorno di Assemblea diversa da quella ordinaria annuale prevista per l'approvazione del bilancio, i termini e la modalità per la presentazione delle candidature di cui al presente articolo, saranno indicati sul sito internet della Banca, nella sezione "Soci," almeno 30 giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea e divulgati presso tutte le filiali della Banca.

ART. 21

Ogni socio può concorrere alla presentazione di un solo candidato per ciascun Organo Sociale ad eleggersi. Ove nell'ambito di un singolo Organo Sociale ad eleggersi venga sostenuto da uno stesso socio più di un candidato, la sua sottoscrizione non è computata per alcuna delle candidature proposte.

ART. 22

ART. 16 VERIFICA DELLE CANDIDATURE E PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE DI VOTO

Le candidature depositate senza l'osservanza dei termini e delle modalità prescritte dalle disposizioni che precedono sono considerate dichiarate improponibili dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della tempestività della presentazione delle candidature fa fede la data di invio della raccomandata per coloro che propongono autonomamente la propria candidatura, ovvero, per le candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione, il numero di protocollo apposto, sulla copia della delibera dalla Segreteria di Presidenza.

ART. 23

La verifica dei requisiti e delle condizioni di proponibilità delle candidature ad Amministratore, è effettuata ad insindacabile giudizio dal Collegio Sindacale.

Il ~~Presidente del Collegio Sindacale~~ Presidente del Consiglio di Amministrazione deve dare tempestiva e motivata comunicazione scritta all'interessato la cui candidatura sia stata dichiarata improponibile.

La verifica dei requisiti e delle condizioni di proponibilità delle candidature per il Collegio Sindacale e per i Proviviri è effettuata ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Il ~~Presidente del Consiglio di Amministrazione~~ deve dare tempestiva e motivata comunicazione scritta all'interessato la cui candidatura sia stata dichiarata improponibile.

ART. 24

Verificate le condizioni di proponibilità, il Presidente del Consiglio di Amministrazione curerà che vengano predisposte le schede, di voto – secondo un modello uniforme e comunque distinte per le votazioni per il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Collegio dei Proviviri.

Su ~~inoltre:~~

- A. su ciascuna scheda da utilizzare per le votazioni per il Consiglio di Amministrazione saranno riportate tutte le liste di candidati, elencate in ordine di presentazione;
- A. B. su ciascuna scheda da utilizzare per le votazioni per il Collegio Sindacale e il Collegio dei Proviviri saranno indicati a stampa i nominativi dei candidati, elencati in ordine di presentazione delle relative candidature, secondo il numero di protocollo della Segreteria di Presidenza.

Ogni scheda sarà previamente vistata da due componenti del Collegio Sindacale.

CAPO QUINTO MODALITÀ DI VOTAZIONE

~~ART. 25 VOTAZIONE PALESE~~

ART. 17 VOTAZIONE PALESE

A norma dell'art. 27 dello Statuto *«le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese».*

Per lo scrutinio palese, il Presidente può adottare uno dei seguenti metodi: alzata di mano o alzata e seduta, con prova e controprova. Coloro che ~~votano~~intendono votare contro o ~~si astengono~~astenersi devono fornire il proprio nominativo al Segretario dell'Assemblea per la verbalizzazione ai fini della legittimazione all'esercizio delle ~~ulteriori~~ tutele previste dall'ordinamento.

Ove il Presidente lo ritenga necessario la votazione palese può essere effettuata tramite la conta analitica dei voti dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti attraverso le postazioni installate in sala.

~~ART. 26 (VOTAZIONE SULLE CARICHE SOCIALI)~~

Ai fini dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza – o, ove ammesso, mediante altri mezzi di telecomunicazione – sono comunque predisposte apposite schede di voto, contenenti per esteso il testo delle deliberazioni da adottare.

Le schede di voto trasmesse per corrispondenza dovranno pervenire presso la sede sociale entro il secondo giorno precedente quello fissato in Assemblea in prima convocazione.

ART. 18 VOTAZIONE SULLE CARICHE SOCIALI

Qualora su proposta del Presidente l'Assemblea deliberi di procedere con la votazione palese anche per la nomina delle cariche sociali, le liste o i candidati vengono votati uno per volta secondo le modalità descritte nell'art. 25 dello Statuto.

Per la votazione a scrutinio segreto, valgono le regole di seguito indicate.

Le liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione e i nominativi dei candidati alle cariche di componenti il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri sono indicati in apposita locandina affissa nei locali dell'Assemblea e in prossimità del seggio.

Prima di procedere alle votazioni, il Presidente dell'Assemblea dà lettura delle liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione e dei nominativi dei candidati alle cariche di componenti il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri la cui candidatura è stata ritenuta proponibile e ne illustra sinteticamente il *curriculum*.

Il seggio per le votazioni viene aperto subito dopo la illustrazione delle modalità di voto e viene chiuso all'orario comunicato all'Assemblea dal Presidente. Nel frattempo, l'Assemblea tratta gli altri punti all'ordine del giorno. Durante le votazioni a scrutinio segreto, il Presidente curerà che ogni Socio possa esprimere il proprio voto sulle altre

materie all'ordine del giorno.

Le schede costituiscono strumento per le votazioni e sono distribuite dal seggio elettorale. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

La - votazione viene - effettuata - su - schede - distinte - per - il - Consiglio - di - Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Collegio dei Proviviri.

Per ciascun Organo Sociale ad eleggersi il votante deve esprimere un numero di preferenze non superiore al numero dei posti da ricoprire, pena l'invalidità della scheda.

I soci/Soci devono presentarsi al seggio muniti di documento di identità, del proprio biglietto di ammissione all'Assemblea e degli eventuali biglietti di ammissione comprovanti eventuali deleghe e/o rappresentanze legali. Per ciascun organo sociale da eleggere, a ciascun socio/Socio verranno consegnate tante schede quanti sono i voti che può esprimere sulla base del biglietto di ammissione, delle eventuali deleghe di voto e delle rappresentanze legali.

Il socio deve apporre un segno di croce accanto al nominativo del candidato che intende votare. Ove non sia apposto alcun segno di scelta la scheda sarà nulla.

Nel caso in cui i segni di scelta siano superiori al numero dei posti da ricoprire, la scheda sarà nulla.

Sono dichiarati eletti coloro che avranno ottenuto la maggioranza relativa come previsto dallo statuto. Per gli eletti nel Collegio Sindacale, si intenderà designato Presidente colui che, candidatosi con tale qualifica, avrà ottenuto il maggior numero dei voti.

Ad evitare che il socio/Socio legittimamente impedito sia privato del diritto di voto, tale socio/Socio – previa verbalizzazione da parte del Segretario dell'impedimento ed in analogia a quanto prevede il Testo Unico della legge per le elezioni della Camera dei Deputati -- potrà esprimere il voto con l'aiuto di un socio/Socio di sua fiducia, esclusi gli Amministratori, i Sindaci ed i Dipendenti della Banca. Nessun Socio può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una volta.

Ciascun votante può esprimere, mediante apposizione di un segno di croce e a pena d'invalidità della scheda:

- A. una sola preferenza – in favore di una delle liste presenti sulla scheda – per l'elezione del Consiglio di Amministrazione;
- B. un numero di preferenze non superiore al numero dei posti da ricoprire, per l'elezione del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proviviri.

Ove non sia apposto alcun segno di scelta o nel caso in cui i segni di scelta siano superiori al numero dei posti da ricoprire la scheda sarà dichiarata nulla.

Coloro che intendono votare contro o astenersi devono fornire il proprio nominativo al Segretario dell'Assemblea per la verbalizzazione ai fini della legittimazione all'esercizio delle ulteriori tutele previste dall'ordinamento.

Le operazioni di voto hanno inizio e terminano all'ora comunicata dal Presidente. Coloro che all'ora di chiusura delle

operazioni di voto sono presenti presso il seggio, saranno ammessi a votare.

In caso di omonimia tra un candidato e altri Soci, il voto si intende attribuito al candidato.

Tra più candidati alla carica di componente il Collegio Sindacale o il Collegio dei Probiviri che abbiano raccolto lo stesso numero di voti si intende eletto il più anziano di età. Le Nell'ipotesi in cui le più liste presentate per l'elezione del Consiglio di Amministrazione raccolgano lo stesso numero di voti, si procederà a una nuova votazione di ballottaggio tra le due liste che hanno avuto lo stesso numero di voti. Le schede dovranno essere depositate nelle urne appositamente predisposte per ciascun organo sociale.

Le schede di voto trasmesse per corrispondenza dovranno pervenire presso la sede sociale entro il secondo giorno precedente quello fissato in Assemblea in prima convocazione.

ART. 27

ART. 19 CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Trascorso il termine di tempo fissato dal Presidente per le votazioni, gli scrutatori effettuano lo scrutinio – computando, nei casi ammessi dallo Statuto, anche le schede di voto pervenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza o per corrispondenza – e redigono il relativo verbale. Sulle basi Sulla base delle risultanze dello scrutinio, il Presidente proclama gli eletti.

Sono dichiarati eletti alla carica di Sindaco o di Probiviro coloro che avranno ottenuto la maggioranza relativa come previsto dallo Statuto. Per gli eletti nel Collegio Sindacale, si intenderà inoltre designato Presidente colui che, candidatosi a tale carica, avrà ottenuto il maggior numero dei voti.

CAPO SESTO
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28

ART. 20 NORME FINALI - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori Assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei soci Soci. Le modifiche hanno efficacia a decorrere dalla prima Assemblea successiva.